Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

REGIONI

Regione Marche

Regione Basilicata

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 355 DEL 28 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **881.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo.

Supplemento n. 2:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. **882.**

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. **883.**

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. **884.**

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. **885.**

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. **886.**

Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 355 DEL 28 DICEMBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1984, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7087)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **870**.

Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione ».

In deroga a quanto disposto dal citato articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il canone di concessione nei confronti della società concessionaria del servizio telefonico nazionale per l'anno 1983 è fissato nella misura dell'1,50 per cento.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1984, valutato in lire 180 miliardi, nonché a decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente per l'anno 1984, per l'anno 1985 nonché per i corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. **871**.

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TRATTATO CHE MODIFICA I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE PER QUANTO RIGUARDA LA GROENLANDIA.

Sua maestà il Re dei belgi,

Sua maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica ellenica,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

Considerando che il Governo del Regno di Danimarca ha sottoposto al Consiglio un progetto di revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee per porre fine all'applicazione di tali trattati alla Groenlandia e per instaurare un nuovo regime di relazioni tra le Comunità e la Groenlandia;

Considerando che, tenuto conto delle particolarità della Groenlandia, è opportuno accogliere la domanda danese istituendo un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra le Comunità e la Groenlandia e tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia;

Considerando che il regime applicabile ai Paesi e territori d'oltremare, previsto nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni, ma che sono necessarie alcune disposizioni particolari supplementari per la Groenlandia;

Hanno deciso di stabilire di comune accordo il nuovo regime applicabile alla Groenlandia e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

Sua maestà il Re dei belgi:

Leo TINDEMANS,

Ministro delle relazioni esterne del Regno del Belgio

Sua maestà la Regina di Danimarca:

Uffe ELLEMANN-JENSEN,

Ministro degli affari esteri della Danimarca

Gunnar RIBERHOLDT,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Danimarca

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania

Il Presidente della Repubblica ellenica:

Theodoros PANGALOS,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica

Il Presidente della Repubblica francese:

Roland DUMAS,

Ministro degli affari europei della Repubblica francese

Il Presidente dell'Irlanda:

Peter BARRY,

Ministro degli affari esteri dell'Irlanda

Il Presidente della Repubblica italiana:

Giulio ANDREOTTI,

Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo:

Colette FLESCH,

Ministro degli affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo

Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi:

W. F. van EEKELEN,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi

H. J. Ch. RUTTEN

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dei Paesi Bassi

Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

The Right Honourable Sir Geoffrey Howe Q. C., M. P.,

Segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

L'articolo 79, secondo comma, lettera *a*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con l'aggiunta del comma seguente:

« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia ».

Articolo 2.

L'articolo 131, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Danimarca.

Articolo 3.

1. Nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 136-*bis*. — Gi articoli da 131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato ».

2. Il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia accluso al presente trattato è allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il protocollo n. 4 relativo alla Groenlandia, allegato all'atto di adesione del 22 gennaio 1972, è abrogato.

Articolo 4.

L'elenco che figura all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità ecenomica europea è completato con la menzione della Groenlandia.

Articolo 5.

L'articolo 198, terzo comma, lettera *a*), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato con l'aggiunta del comma seguente:

« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia ».

Articolo 6.

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1985. Qualora non tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che avrà adempiuto per ultimo tale formalità.

Articolo 7.

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentoottantaquattro.

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

Articolo 1.

1. Il trattamento all'importazione nella Comunità dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nella osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunità sulla base di un accordo tra la Comunità e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunità.

2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

Articolo 2.

La Commissione propone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, le misure transitorie che ritiene necessarie in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti dalle persone durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alla Comunità e la regolarizzazione della situazione in materia di contributi finanziari concessi dalla Comunità alla Groenlandia durante questo stesso periodo.

Articolo 3.

Nell'allegato I della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa all'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea è aggiunto il seguente testo:

« 6. Comunità distinta in seno al Regno di Danimarca:
— Groenlandia. ».

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 872.

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il versamento di 6.386.588 unità di conto europee quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 dicembre 1981, con la quale è stato deciso di assegnare a detta Comunità un'entrata supplementare per l'anno 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in L. 8.830.863.000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro somma occorrente per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede — in considerazione della natura dell'onere stesso — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 873.

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa della Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il personale indicato nell'articolo precedente viene riammesso in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conserva il grado rivesti-

to all'atto della cessazione dal servizio e, detratto il periodo di tempo trascorso in congedo ai sensi dello articolo 9 della legge 31 luglio 1954, n. 599, viene collocato nel predetto ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

All'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 874.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chemioterapia antiblastica;

farmacologia idrotermale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1984, n. 875.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicobiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 1984.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per la effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1985 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi nonché procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 27 settembre 1984;

Tenuto conto dei riflessi sull'attività degli uffici derivanti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei programmi per l'anno 1985 concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, la capacità operativa degli uffici, in termini di controlli e di verifiche esterne, è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 ottobre 1984, del personale necessario per le attività diverse dai controlli e dalle verifiche esterne, del numero delle dichiarazioni presentate nell'anno 1983 e della produttività media per addetto valutata per gruppi omogenei di uffici sulla base dei più recenti dati disponibili;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto del personale addetto ai controlli e alle verifiche esterne alla data del 31 ottobre 1984 e della produttività media per addetto valutata per gruppi omogenei di uffici in base ai più recenti dati disponibili.

In corso d'anno, in relazione agli adempimenti relativi alle dichiarazioni integrative di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché in relazione a situazioni particolari per i singoli uffici, l'impiego della capacità operativa per i controlli e le verifiche esterne di cui al presente decreto potrà essere stabilito in modo diverso.

Il numero delle verifiche e dei controlli, in cui si esprime la capacità operativa degli uffici, è riferito ai singoli periodi di imposta, distintamente per le imposte dirette e per l'IVA.

La Guardia di finanza procede ai controlli globali a sorteggio, con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 10 e seguenti, nonché alle verifiche di cui all'articolo 2, secondo comma. A tali fini, la capacità operativa della Guardia di finanza è determinata dal Ministro delle finanze sentito il comando generale.

Art. 2.

Ai fini della realizzazione dei programmi di controllo per l'anno 1985, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4, in modo da accrescere la produttività dei controlli.

I predetti centri informativi invieranno al comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 1, quarto comma, autonome liste di posizioni soggettive, da sottoporre a verifica generale, formate sulla base dei criteri indicati nel precedente comma; provvederanno inoltre a fornire agli uffici e al comando generale le informazioni relative alla posizione dei soggetti segnalati rispetto agli altri criteri selettivi.

Art. 3.

Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo di imposta 1981, redditi di lavoro autonomo inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alla classe di ricavi, alla composizione del reddito complessivo, alla classe di età, all'area geografica e all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale, riservando una quota di segnalazioni alle attività economiche indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

2) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1981, redditi d'impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alla classe di ricavi e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica e alla composizione del reddito complessivo, riservando una quota delle segnalazioni alle attività economiche indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

3) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1981, non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano;

4) soggetti i quali nel corso dell'anno 1980 hanno acquistato, con atti di compravendita, donazione o per successione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati nell'anno successivo;

5) soggetti per i quali, nel corso degli anni 1981 e/o 1982, sono stati registrati atti di cessione a titolo oneroso di beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

6) soggetti che, con atti registrati negli anni 1980, 1981 e 1982, hanno ceduto, in almeno due degli anni considerati, uno o più appezzamenti di terreno;

7) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

8) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1981, compensi per lavoro autonomo continuativo od occasionale che risultano loro corrisposti, per lo stesso periodo, dai sostituti d'imposta;

9) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1981, utili che risultano loro corrisposti, per lo stesso periodo, da società di capitali;

10) soggetti appartenenti alle categorie di imprese minori di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i quali, nel periodo d'imposta 1981, l'ammontare dei costi del personale, aumentato, per i soggetti con ricavi superiori ai sei milioni, degli acquisti diversi da quelli relativi ai beni strumentali, risulta particolarmente elevato rispetto al volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

11) società di capitali, escluse le cooperative edilizie, che nelle dichiarazioni presentate negli anni 1980, 1981 e 1982 hanno evidenziato, in ciascuno degli esercizi considerati, perdite o redditi rispettivamente non superiori a 30 milioni e a 20 milioni, derivanti dall'esercizio di attività svolte in uno dei seguenti settori:

Industria e artigianato:

costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine proiezioni (cod. 2200);

macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazioni ed affini (cod. 2350);

prodotti di metalli preziosi e pietre preziose (codice 2360);

prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (cod. 2710);

costruzioni edilizie residenziali (cod. 3500);

costruzioni edilizie non residenziali (cod. 3503);

costruzioni opere pubbliche (cod. 3505);

installazioni impianti (cod. 3510).

Commercio all'ingrosso:

carburanti e lubrificanti (cod. 4024);

prodotti chimici dell'industria, oli e grassi industriali (cod. 4027);

prodotti chimici per l'agricoltura (cod. 4028);

macchine e attrezzi agricoli (cod. 4034);

elettrodomestici, apparecchi radio-televisivi (codice 4043);

articoli da profumeria (cod. 4057);

apparecchi ottici e fotografici (cod. 4058);

gioielli e pietre preziose (cod. 4059).

Commercio al minuto:

elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento (cod. 4235);

distributori di carburanti e lubrificanti (cod. 4242);

farmacie (cod. 4243);

apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) (codice 4251);

gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria (codice 4253);

sementi, concimi antiparassitari ed altri prodotti utili per l'agricoltura (cod. 4262).

Credito:

imprese di gestione esattoriale (cod. 6110).

Servizi vari non altrove classificabili (cod. 6900).

Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività economiche indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

12) soggetti di all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per i periodi d'imposta 1980 e 1981 hanno dichiarato perdite qualora almeno un socio per i periodi medesimi ha ridotto in misura rilevante il proprio reddito complessivo con la relativa perdita di partecipazione;

13) società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per l'anno 1981, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente, diverso dalle pensioni;

14) soggetti esercenti autotrasporti internazionali di merci che hanno dichiarato, per gli anni 1980 e/o 1981, ricavi lordi incongruenti con il parco automezzi dichiarato ed i viaggi autorizzati negli stessi anni dalla Direzione generale per la motorizzazione civile e per i trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

15) persone fisiche che, per l'anno 1981, hanno dichiarato redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e/o fondiari e hanno indicato oneri deducibili in misura tale da incidere notevolmente sul reddito complessivo risultante da dichiarazioni che evidenziano inadempimenti formali sintomatici di irregolarità sostanziali;

16) aziende di credito ordinario (cod. 6000), istituti di credito speciale e imprese finanziarie (cod. 6100), imprese di assicurazione (cod. 6200) che hanno presentato domanda di condono semplice, in assenza di accertamento, riducendo la perdita o aumentando il reddito in misura inferiore all'1% rispetto a quelli originariamente dichiarati in uno degli esercizi 1979, 1980 o 1981. Per lo stesso esercizio l'ufficio dovrà sottoporre a controllo eventuali società ed enti dai predetti soggetti controllati che hanno presentato analoghe dichiarazioni integrative o che, in mancanza di domanda di condono, non risultino essere stati sottoposti a controllo;

17) soggetti non residenti che, per l'anno 1981, non hanno dichiarato, ai fini delle imposte dirette, redditi derivanti da investimenti immobiliari da loro effettuati

in Italia, nonché soggetti residenti, che, per lo stesso anno, non hanno dichiarato, ai fini delle imposte dirette, redditi derivanti da investimenti immobiliari da loro effettuati all'estero, sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi;

18) persone fisiche che presso il comitato per l'edilizia residenziale risultano aver usufruito di provvedimenti per l'edilizia agevolata, e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il biennio 1980-1981, i redditi da fabbricati, desumibili dal possesso delle unità immobiliari oggetto dell'intervento pubblico;

19) soggetti che, per l'anno 1980 o 1981, non hanno dichiarato nel mod. 740 plusvalenze o compensi connessi con cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

20) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per l'anno 1980, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel Mod. 740/P.1;

21) soggetti che per l'anno 1981 hanno presentato dichiarazioni su modelli 750 e 760 dalle quali risultano inadempimenti formali di particolare rilievo;

22) soggetti che, per l'anno 1981, hanno dichiarato redditi da fabbricati per un ammontare superiore a 15 milioni, la cui incidenza sul reddito complessivo è superiore al 40% del medesimo;

23) soggetti sottoposti a controllo per il 1981 da parte degli organi di vigilanza dell'INPS, la cui massa salariale risultante ai fini contributivi si discosta maggiormente dall'ammontare complessivo delle retribuzioni dichiarate per lo stesso anno ai fini fiscali;

24) soggetti che hanno usufruito del condono previdenziale per il biennio 1980-1981, la cui massa salariale, ricostruita in base alle istanze di condono, si discosta maggiormente da quella dichiarata ai fini fiscali;

25) soggetti per i quali la somma dei redditi complessivi lordi dichiarati per i periodi d'imposta 1979, 1980 e 1981 risulta notevolmente inferiore alla somma dei redditi ad essi attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva valutati ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1983;

26) persone fisiche che nel 1982 hanno acquistato immobili di rilevante valore rispetto al reddito complessivamente dichiarato nel triennio precedente;

27) soggetti iscritti agli ordini professionali degli architetti, dei geometri e degli ingegneri, che, a seguito di concessioni in materia edilizia ed urbanistica, risultano progettisti per gli anni 1979 o 1980 e hanno omesso la dichiarazione dei redditi oppure hanno dichiarato solo redditi di lavoro dipendente e/o fondiari, rispettivamente, per il triennio 1979-81 o per il biennio 1980-81;

28) persone fisiche iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che hanno ottenuto licenza di commercio o di pubblico esercizio per gli anni 1979 o 1980 e che hanno omesso la dichiarazione dei redditi oppure hanno dichiarato esclusivamente redditi di lavoro dipendente e/o fondiari, rispettivamente, per il triennio 1979-81 o per il biennio 1980-81.

Le segnalazioni sulla base dei precedenti criteri selettivi terranno conto dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 o di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) presentazione, da parte di società di persone e di capitali, per gli anni d'imposta 1979, 1980 e 1981, di dichiarazioni integrative semplici in assenza di accertamento, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, recanti una minore perdita o un maggior reddito inferiori all'1% di quelli originariamente dichiarati;

c) presentazione di dichiarazioni integrative per la definizione automatica del rapporto tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto-legge n. 429, in assenza di dichiarazioni integrative ai fini delle imposte dirette.

Art. 4.

Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti compresi nei codici: 4006, 4007, 4048, 4049, 4051, 4052, 4053, 4054, 4059, 4216, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4224, 4239, 4253, 4700, 6900, con esclusione di quelli aventi un elevato rapporto tra operazioni non imponibili e volume d'affari, che per gli anni 1980, 1981 e 1982 hanno esposto rilevanti detrazioni d'imposta al 35% o 38% senza esporre un corrispondente volume d'affari assoggettato alle stesse aliquote; soggetti che, nello stesso periodo, hanno esposto rilevanti detrazioni d'imposta del 4% di cui all'art. 18 della legge n. 675 del 1977 o del 6% di cui alla legge n. 526 del 1982, senza un congruo aumento del volume d'affari;

2) soggetti che per l'anno 1982 hanno esposto rilevanti detrazioni d'imposta al 35% o 38% ovvero detrazioni d'imposta del 4% di cui all'art. 18 della legge n. 675 del 1977 o del 6% di cui alla legge n. 526 del 1982, in situazione di incompatibilità con il tipo di attività dichiarata;

3) soggetti esercenti attività di commercio e di produzione, con esclusione delle attività di cui ai codici 3500, 3503, 3505 e 3510, per i quali, in base alle dichiarazioni per gli anni 1980 e 1981, risulta un rapporto tra volume d'affari e volume di acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore medio del rapporto calcolato per categorie, fasce di volumi d'affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche.

Per le segnalazioni di cui all'art. 2, secondo comma, sarà data precedenza alle attività economiche indicate dalla Guardia di finanza.

Gli uffici IVA potranno segnalare al competente centro informativo settori economici di particolare interesse locale al fine di integrare le segnalazioni pervenute con soggetti da individuare con le stesse modalità;

4) artisti, professionisti, esercenti attività di servizi e assimilati che, per gli anni 1980 e 1981, non hanno evidenziato redditi di lavoro dipendente e assimilati ed hanno dichiarato un volume d'affari inferiore alla media di quello dichiarato dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento al tipo di attività, al volume di acquisti, all'anno di apertura della partita IVA ed alla classe di età.

Per le segnalazioni di cui all'art. 2, secondo comma, sarà data precedenza alle attività economiche indicate dalla Guardia di finanza;

5) soggetti che per il triennio 1980, 1981 e 1982 o, se abbiano richiesto rimborsi accelerati per il 1983, per il triennio 1981, 1982 e 1983, hanno sempre esposto un volume di acquisti, al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a rilevanti crediti d'imposta;

6) soggetti che hanno chiesto con procedura normale e non ancora ottenuto, per gli anni d'imposta 1980, 1981 e 1982, rimborsi di entità cospicua;

7) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo, nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984, accertamenti effettuati da parte degli uffici delle imposte dirette che per la natura dei redditi accertati possono avere rilevanza per gli stessi anni ai fini dell'IVA;

8) soggetti esercenti le attività di produzione di macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (cod. 2100), prodotti di metalli preziosi e pietre preziose (cod. 2360), costruzioni edilizie residenziali (cod. 3500), officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (cod. 3610), aziende di credito ordinario (cod. 6000), istituti di credito speciale e imprese finanziarie (cod. 6100), imprese di gestione esattoriale (cod. 6110), assicurazioni (cod. 6200), servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300, (cod. 6410), servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinati alla vendita (cod. 6500), servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (cod. 6600), altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita (cod. 6700), servizi di enti privati ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili (cod. 6710) e servizi vari non altrove classificabili (cod. 6900), che nella dichiarazione annuale 1982 hanno indicato una imposta non detraibile incongruente rispetto al rapporto tra le operazioni esenti ed il volume d'affari;

9) soggetti che per l'anno 1982 hanno omesso la dichiarazione annuale o che in tale anno hanno cessato l'attività, e nei due anni precedenti hanno esposto rilevanti acquisti di beni strumentali o di beni e servizi incongruenti con il volume d'affari dichiarato, dando priorità ai soggetti che nell'ultima dichiarazione hanno esposto crediti senza chiedere rimborso;

10) persone fisiche che nel 1982 hanno acquistato aziende per atto tra vivi e che non risultano essere in possesso di partita IVA e soggetti, ad eccezione degli enti pubblici non economici, che, nello stesso anno, hanno effettuato cessioni di beni immobili o di diritti reali su di essi con atti dichiarati soggetti ad IVA, che non risultano in possesso di partita IVA o non hanno presentato la dichiarazione;

11) soggetti che nel 1982 hanno stipulato contratti di leasing per beni strumentali per un importo rilevante rispetto al volume d'affari medio dichiarato nel triennio 1980, 1981 e 1982; imprese artigiane, in attività da almeno due anni, che non hanno effettuato in misura totale o prevalente operazioni esenti e risultano aver acquistato nel 1982 macchinari per un importo superiore al valore aggiunto conseguito complessivamente nel biennio precedente;

12) costruttori e imprese di costruzione di cui ai codici 3500, 3503, 3505 e 3510, che nel triennio 1980, 1981 e 1982 hanno dichiarato vendite ad aliquote agevolate per quote rilevanti rispetto alla media dei volumi d'affari;

13) soggetti esercenti attività comprese nei codici 1100, 1110, 1600, 2200, 2360, 2710, 3200, 3210, 3505, 4006, 4007, 4008, 4024, 4052, 4053, 4054, 4058, 4059, 4060, 4220, 4221, 4222, 4224, 4251, 4253, per i quali, per l'anno 1982, dagli elenchi dei clienti e dei fornitori, risulta una differenza rilevante:

a) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

14) soggetti esercenti attività di cui al criterio n. 13 per i quali, per l'anno 1982, il totale delle operazioni esposte nell'elenco dei fornitori risulta maggiore del totale degli acquisti dichiarati;

15) soggetti per i quali, per l'anno 1982, risulta un rapporto fra volume d'affari e importo dei contributi versati o numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS che si discosta notevolmente dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata e al numero medio dei dipendenti.

Le segnalazioni sulla base dei precedenti criteri selettivi terranno conto:

a) dei rimborsi accelerati liquidati dopo il 30 giugno 1983;

b) delle agevolazioni creditizie nel settore del commercio, di cui alla legge n. 517 del 1975, e dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 902 del 1976.

Art. 5.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette proseguiranno l'esame delle posizioni fiscali dei seguenti soggetti:

a) percettori, non imprenditori edili, di redditi derivanti da operazioni speculative su aree fabbricabili, di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981;

b) medici docenti universitari e primari ospedalieri a tempo definito, di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1982;

c) rivenditori di giornali, riviste e periodici e cooperative e loro consorzi di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 16 dicembre 1983.

Art. 6.

La capacità operativa degli uffici destinata ai controlli delle posizioni fiscali sarà impegnata prioritariamente e fino al 50% per l'esame dei verbali di verifica; la rimanente parte sarà utilizzata per il 50% sulle liste inviate dai centri informativi e per l'esame delle posizioni dei soggetti di cui all'art. 5, e per il 50%

per i controlli nei confronti dei soggetti segnalati dai comuni, dei soggetti che hanno commesso reiterate infrazioni in materia di bolle di accompagnamento, di ricevute e di scontrini fiscali e di quelli per i quali gli uffici dispongono di altri dati e notzie.

Le verifiche esterne degli uffici saranno indirizzate per il 50% verso i soggetti compresi nelle liste inviate dai centri informativi e verso i soggetti di cui all'art. 5, e per il 50% verso i soggetti individuati con gli altri criteri di cui al primo comma.

Le suddette proporzioni potranno essere modificate per fondati motivi.

Art. 7.

Le liste nominative formate dai centri informativi in base ai criteri indicati nei precedenti articoli 3 e 4 saranno dimensionate in stretto rapporto con la capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate, secondo i criteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 6.

Le segnalazioni derivanti da criteri esclusivamente basati sugli anni d'imposta 1981 e precedenti non comprenderanno i soggetti che risultano aver presentato dichiarazioni integrative con definizione automatica del rapporto tributario ai sensi degli articoli 19 e 28 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

La precedente limitazione non riguarda le segnalazioni per la Guardia di finanza di cui all'art. 2, secondo comma.

Art. 8.

Per la selezione dei soggetti da controllare, gli uffici terranno conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta, sulla base della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie disponibili e dell'importanza locale del settore economico di appartenenza.

In particolare, per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 3 e 4, gli uffici si atterranno ai seguenti criteri:

1) tutte le liste saranno utilizzate e nell'ambito di ciascuna lista si tenderà ad esaminare il maggior numero di categorie economiche incluse;

2) la selezione dei nominativi da sottoporre a controllo sarà effettuata con riguardo, per le liste contenenti elementi di riscontro, ai soggetti per i quali l'esame preliminare sull'elemento di riscontro sia risultato positivo; per le liste indiziarie, ai soggetti che gli uffici riterranno relativamente più interessanti; per le liste formate sulla base di più criteri selettivi, tenendo conto del numero e della rilevanza delle anomalie segnalate.

I controlli degli uffici saranno effettuati con gli strumenti istruttori più opportuni dando la preferenza, nell'ambito della capacità operativa disponibile, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche.

I periodi d'imposta da sottoporre al controllo saranno i seguenti:

a) per i controlli interni da liste, le annualità a base dei criteri selettivi dai quali derivano;

b) per i controlli d'iniziativa, le due più recenti annualità tecnicamente controllabili;

c) per le verifiche esterne da liste, il periodo d'imposta in corso e le annualità 1983 e 1984; per le segnalazioni contenenti elementi di riscontro ovvero elementi indiziari strettamente connessi con il periodo a base del criterio selettivo, la verifica dovrà comunque interessare tale periodo;

d) per le verifiche generali di cui all'art. 2, secondo comma, il periodo d'imposta in corso e le annualità 1983 e 1984; limitatamente alle segnalazioni derivanti dal criterio n. 13 dell'art. 4, sarà verificata anche l'annualità 1982.

I controlli sui soggetti tenuti alla contabilità ordinaria potranno riguardare anche i periodi d'imposta anteriori a quelli indicati nel precedente comma, per consentire una corretta ricostruzione delle poste di bilancio relative alle annualità controllate.

L'estensione dei controlli a periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel quarto comma è ammissibile soltanto in presenza di elementi che facciano presumere una maggiore produttività rispetto agli altri elementi al momento disponibili.

Sono considerate liste con elementi di riscontro quelle derivanti da criteri numeri 3), 4), 5), 8), 9), 17), 18), 19), 20) dell'art. 3 e numeri 2), 8), 10), 13), 14) dell'art. 4.

Art. 9.

L'attività di controllo e di verifica degli uffici continuerà sulla base delle liste e dei criteri di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1983 fino alla data di invio delle liste previste nel presente decreto; dopo tale data, le segnalazioni per il 1984 potranno essere utilizzate imputando la relativa attività di controllo alla quota di capacità operativa non riservata all'esame dei verbali di verifica e alle liste formate in base a criteri di cui agli articoli 3 e 4.

La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle segnalazioni trasmesse nel 1984 ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 dicembre 1983, fino alla data di invio delle segnalazioni previste dal presente decreto; dopo tale data, le segnalazioni per il 1984 costituiranno elementi informativi a disposizione dei comandi per eventuali utilizzazioni operative.

Art. 10.

I controlli globali a sorteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 1 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che risultano aver presentato dichiarazione integrativa con definizione automatica del rapporto tributario ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni:

che non abbiano provveduto al pagamento della imposta dovuta in base alla dichiarazione e, se dovuti, degli interessi, alla data del 30 giugno 1984;

che risultino individuati in base ai criteri di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 4;

b) soggetti IVA a cui carico sono state constatate, fra il 1° gennaio 1984 e il 31 ottobre 1984, infrazioni in materia di bolle di accompagnamento e/o di ricevuta fiscale e/o di scontrino fiscale;

c) soggetti IVA che per l'anno d'imposta 1982 esponendo in dichiarazione volume di acquisti o di affari, non abbiano presentato gli elenchi dei clienti e/o dei fornitori pur essendovi obbligati;

d) persone fisiche titolari per l'anno 1982 di redditi non da lavoro dipendente, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori: mobili (codice 4041); elettrodomestici (cod. 4043); medicinali (codice 4055); autoveicoli (cod. 4240); grandi magazzini (cod. 4263); servizi tecnici, commerciali e legali (codice 6300); ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti arti e professioni: artisti (cod. 8100); medici (codice 8200); avvocati, procuratori e patrocinatori legali (cod. 8400); consulenti del lavoro, amministratori ed assimilati (cod. 8510); commercialisti e fiscalisti (codice 8500); attività professionali diverse (cod. 9400);

e) soggetti individuati in base ai criteri di cui allo art. 3 che risultano aver presentato dichiarazione integrativa con definizione automatica del rapporto tributario ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni;

f) società di capitali che, nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1982, hanno evidenziato notevoli ammontari di imposte pagate all'estero o che hanno indicato come legale rappresentante una persona fisica che nel 1982 non risulta aver presentato dichiarazione dei redditi, ovvero risulta averla presentata per redditi di lieve entità diversi da quelli fondiari e di lavoro dipendente;

g) soggetti che, nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1982, hanno indicato perdite derivanti da attività di impresa.

Art. 11.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a*): 20%;
categoria *b*): 10%;
categoria *c*): 20%;
categoria *d*): 10%;
categoria *e*): 10%;
categoria *f*): 20%;
categoria *g*): 10%.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 12.

I controlli globali a sorteggio, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i periodi di imposta 1983 e successivi.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi, per i medesimi periodi d'imposta, nei confronti:

a) degli amministratori, se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persone;

b) dei componenti il nucleo familiare, se il soggetto controllato è persona fisica.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della Guardia di finanza con inizio successivo al 31 dicembre 1982;

b) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo ad anni precedenti.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui al terzo comma o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 11, ultimo comma. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, trasmesse anche negli anni precedenti, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e della attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Art. 13.

Il controllo formale delle dichiarazioni relative alla imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità commisurate alla capacità operativa dell'ufficio, trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, con esclusione di quelle di lieve entità.

Sarà data la precedenza alle segnalazioni concernenti le dichiarazioni integrative di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché alle dichiarazioni annuali presentate nel 1984, tenendo conto in particolare di quelle di maggiore entità o che non consentono l'identificazione del contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(7091)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1984.

Aggiornamento delle tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1972 col quale è stato approvato il testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana (della cui pubblicazione è apparso avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 14 aprile 1973);

Viste, in particolare, le tabelle 2, 3, 4 e 5 della predetta Farmacopea ufficiale, VIII edizione;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1978, con il quale è stato approvato il testo del 1° supplemento alla VIII edizione della Farmacopea ufficiale (della cui pubblicazione è apparso avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 5 dicembre 1978), apportante, fra l'altro, modifiche alle richiamate tabelle 2, 3, 4 e 5;

Vista la lettera in data 26 luglio 1984, con cui il presidente della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha trasmesso nuovi testi delle tabelle 2, 3, 4 e 5 predisposti dalla predetta commissione;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole all'approvazione delle tabelle 4 e 5, con una modifica relativa alle « Avvertenze » di quest'ultima;

Considerato, altresì, che lo stesso Consiglio ha suggerito di mantenere il « carbone attivo » fra le sostanze medicinali elencate nella tabella 2;

Ritenuto opportuno procedere alla formale approvazione dei nuovi testi delle tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale secondo le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, fatte salve le modifiche prospettate dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle 2, 3, 4 e 5 della Farmacopea ufficiale, VIII edizione, come modificate dal decreto ministeriale 21 gennaio 1978, richiamato nelle premesse, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle costituenti gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* del presente decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

TABELLA 2

Sostanze medicinali
di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

(Art. 123, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 34 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706).

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste delle sostanze medicinali indicate nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio.

Tali sostanze, quando siano iscritte nella Farmacopea, sono contrassegnate nel testo con asterico.

Nella presente tabella sono riportate, in carattere corsivo, le sostanze medicinali che possono essere tenute in farmacia come preparazioni farmaceutiche (specialità medicinali, preparazioni galeniche, ecc.), nelle forme — salvo diverse specificazioni nell'elenco — e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego.

Per le basi libere così come per gli acidi o per i loro sali, l'obbligo è soddisfatto con la detenzione della base stessa o dell'acido o di uno dei loro sali.

A

Acido acetilsalicilico
Acido etacrinico
Acido tannico
Acqua depurata
Acqua sterile per preparazioni iniettabili.
Adrenalina p.i.
Ajmalina p.i.
Alcool etilico
Aminofillina p.i.
Ampicillina (1)
Ampicillina p.i.
Antistaminici p.i. (1)
Atropina solfato

B

Benzilpenicillina benzatinica p.i.
Benzilpenicillina potassica p.i.
Betametasone
Betametasone p.i.

C

Calcio gluconato p.i. (2)
Carbone attivo
Cefalosporina p.i. (1)
Chinidina solfato
Chinina sale o Clorochina sale (2)
Clonidina
Cloramfenicolo
Clorpromazina cloridrato
Clorpropamide o altro ipoglicemizzante orale
Codeina fosfato
Colchicina
Contraccettivi sistemici ormonali

D

Destrano p. infusionale (2) (3)
Diazepam p.i.
Diclossacillina
Difenidramina cloridrato
Digossina
Dimercaprolo p.i.

E

Eparina p.i. (2)
Eritromicina o estere
Estradiolo estere
Etambutolo
Etilbiscumacetato o Varfarin
Etile cloruro

F

Fenilbutazone o Ossifenbutazone
Fenitoina o Fenitoina sodica
Fenobarbitale compresse
Fentolamina (2)
Furosemide
Furosemide p.i.

G

Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
Gentamicina
Glucosio soluzione isotonica p. infusionale (3)
Glucosio soluzione ipertonica p. infusionale (2) (3)

I

Idroclorotiazide
Idrocortisone sodio succinato p.i.
Idrossocobalamina p.i.
Immunoglobulina umana normale
Immunoglobulina umana anti-Rh (2)
Immunoglobulina umana antitetanica
Indometacina
Insulina p.i.
Insulina protamina zinco sosp. i.
Insulina zinco amorfa sosp. i.
Insulina zinco composta sosp. i.
Insulina zinco cristallina sosp. i.
Iodio
Ipecacuana sciroppo emetico
Isoniazide
Isoprenalina (2)

L

Lanatoside C p.i.
Lidocaina (sale) p.i. (2)

M

Magnesio solfato
Mannitolo p. infusionale (2) (3)
Metilglucamina antimoniato (4)
Morfina cloridrato p.i.

N

Nalorfina bromidrato p.i.
Naloxone p.i.
Neostigmina metilsolfato p.i.

Nitrofurantoina
Nitroglicerina
Noradrenalina (2)

O

Orciprenalina (2)
Ossigeno
Ossitocina p.i.
Ovatta di cotone idrofilo o di viscosa sterili per uso sanitario
Oxprenololo

P

Papaverina cloridrato
Perossido d'idrogeno soluzione diluita
Pindololo
Potassio ioduro
Potassio permanganato
Pralidossima metilsolfato p.i.
Prednisone o Prednisolone o Metilprednisolone
Procaina cloridrato
Procainamide cloridrato
Procainamide cloridrato p.i.
Progesterone p.i.
Propanololo
Protamina solfato p.i. (2)

R

Rifampicina

S

Salbutamolo (2)
Sierimmune antibotulinico (4)
Sierimmune antivipera
Sodio bicarbonato
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio cloruro soluz. isotonica p.i. (3)
Sodio cloruro soluz. ipertonica p.i. (2) (3)
Sodio salicilato
Sodio (o calcio) *stibogluconato* (4)
Sodio tiosolfato
Solfadiazina (2)
Solfadimetossina
Soluzioni elettrolitiche bilanciate (2) (3)
Streptomicina solfato
Streptomicina solfato p.i.
Strofantina k p.i.
Succinilsolfatiazolo (2)

T

Tetraciclina (1)
Trimetoprima in associazione con solfamidici (4)

V

Vaccino antirabico diploide (2) (4)
Vaccino tetanico (1)
Vitamina K p.i. (2)

(1) Una del gruppo.
(2) Nelle farmacie ospedaliere.
(3) Con adatta apparecchiatura per infusione venosa.
(4) Nelle farmacie di ospedali regionali.

ALLEGATO *B*

TABELLA 3

Sostanze iscritte nella Farmacopea ufficiale da tenere in armadio chiuso a chiave

(Art. 146 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)

Adrenalina
Adrenalina tartrato acido
Amile nitrito
Antimonio e potassio tartrato
Apomorfina cloridrato
Argento nitrato
Atropina solfato
Belladonna
Belladonna estratto fluido
Belladonna estratto secco
Belladonna polvere titolata
Chenopodio essenza
Chinidina solfato
Chinina
Chinina cloridrato
Chinina solfato
Cloralio idrato
Colchicina
Cresolo
Decametonio ioduro
Digitossina
Digossina
Efedrina
Efedrina anidra
Efedrina cloridrato
Emetina cloridrato
Eparina calcica
Eparina sodica
Ergometrina maleato
Ergotamina tartrato
Etilbiscumacetato
Fenolo
Fenolo liquido
Fenotiazina
Fisostigmina salicilato
Gallamina triiodoetilato
Imipramina cloridrato
Iosciamina solfato
Ipecacuana
Ipecacuana estratto fluido
Ipecacuana polvere titolata
Iodio (1)
Istamina bicloridrato
Istamina bifosfato
Lidocaina
Lidocaina cloridrato
Lobelina cloridrato
Mercurio ossido giallo
Metilatropina bromuro
Metilatropina nitrato
Metilscopolamina nitrato
Nalorfina bromidrato
Neostigmina metilsolfato
Noradrenalina tartrato acido
Noscapina
Noscapina cloridrato
Omatropina bromidrato
Ouabaina
Pilocarpina cloridrato
Pilocarpina nitrato
Piombo acetato
Reserpina
Scopolamina bromidrato
Sodio etilmercuriotiosalicilato
Strofantina K
Succinilcolina cloruro
Tetracaina cloridrato
Tubocurarina cloruro

Devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche la basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.

Avvertenze.

1) Le prescrizioni dell'art. 146 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere osservate anche per tutte le sostanze velenose che non sono iscritte nella Farmacopea.

2) Per la vendita e somministrazione di sostanze velenose e delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera *c*) e 147 del testo unico delle leggi sanitarie; articoli 39 e 40 del regolamento per il servizio farmaceutico, regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; art. 730 del codice penale).

3) Le sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle I e II della tabella 7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze velenose di cui alla presente tabella.

(1) Sono espressamente escluse dal presente elenco la Soluzione alcoolica di iodio (Tintura di iodio) e l'Alcool iodato.

ALLEGATO *C*

TABELLA 4

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

(Art. 124, lettera *a*) e art. 167, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; art. 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

1) Preparazioni di barbiturici in associazione con altri princìpi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella tabella 8 della Farmacopea ufficiale.
2) Tranquillanti, ansiolitici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella 5.
3) Antidepressivi, salvo quelli previsti nella tabella 5.
4) Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri princìpi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella tabella 8 della Farmacopea ufficiale (salvo quanto previsto nella tabella 5).
6) Antispastici.
7) Miorilassanti ad azione centrale.
8) Cardioattivi (cardiotonici, antianginosi, antiaritmici, betabloccanti).
9) Ipotensivi.
10) Vasoattivi.
11) Diuretici.
12) Uricosurici e antigottosi.
13) Antibiotici e chemioterapici.
14) Ormoni sintetici ed estrattivi, prodotti ad azione ormonica.
15) Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi solo indicazioni contraccettive.
16) Antiparkinsoniani.
17) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per uso topico.
18) Antistaminici, escluse le preparazioni per uso topico.
19) Ipoglicemizzanti.

20) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per uso topico.
21) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
22) Preparazioni in supposte contenenti lefetamina.
23) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropossifene in associazione con altri princìpi attivi.
24) Vitamine e prodotti vitaminici, quando siano presentati con indicazioni diverse dalla copertura del fabbisogno o in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
25) Bechici ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 32) della presente tabella.
26) Antiemetici.
27) Antidoti ad azione specifica.
28) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi.
29) Sieri preventivi e curativi, ad eccezione di quelli antiofidici.
30) Antiprotozoari e antielmintici.
31) Tutti i prodotti per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.).
32) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri princìpi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, come basi anidre, inferiore all'1% p/p od una quantità non superiore a 0,01 g per unità di somministrazione per la via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per la via rettale e in totale, per ciascuna confezione, non più di 0,25 g delle suddette sostanze.
33) Tutti i prodotti che contengono *princìpi attivi nuovi* o *molecole chimiche di nuova introduzione in terapia* per un tempo che sarà di volta in volta fissato dal Ministero della sanità.

Avvertenze.

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta « Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ».

Il Ministero della sanità potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora, per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicamento e modalità d'uso, non risultino pericolose.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in originale in farmacia, gli obblighi per il farmacista previsti dall'ultimo comma dell'art. 38 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, si intendono ottemperati, nell'ambito delle prestazioni in regime convenzionato, dalla conservazione, presso la U.S.L. competente, degli originali delle ricette mediche o dalle loro registrazioni meccanografiche.

Nota. — La ripetibilità della vendita di una preparazione contenente una delle sostanze elencate in questa lista è autorizzata, salvo diversa indicazione del medico prescrivente:

a) per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta;

b) per non più di cinque volte.

L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità.

ALLEGATO *D*

TABELLA 5

Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

(Art. 124, lettera *b*), e art. 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; art. 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

1) Stupefacenti e sostanze psicotrope indicate nelle tabelle IV e V approvate con decreto interministeriale in applicazione agli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fatta eccezione per quanto disposto ai punti 1), 5), 21) e 30) della tabella 4 della Farmacopea ufficiale.
2) Anoressizzanti.
3) Preparazioni per uso parenterale contenenti derivati della fenotiazina, del butirrofenone e delle benzodiazepine.
4) Inibitori della monoamminossidasi.
5) Curarici.
6) Anestetici locali ed anestetici generali per uso anestesiologico.
7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Enzimi proteolitici per uso parenterale da soli od associati ad altri farmaci.
9) Prodotti contenenti fenilbutazone o ossifenbutazone, escluse le preparazioni per uso topico.
10) Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli o associati, con indicazioni di carattere ginecologico.
11) Prodotti per uso orale a base di flunitrazepam; la dispensazione deve essere limitata ad una sola confezione contenente non più di 60 mg di principio attivo.
12) Prodotti a base di ticlopidina.
13) Prodotti immunizzanti contro la peste suina.
14) Vaccini antibrucellosi e tubercoline per uso veterinario.

Avvertenze.

Per la vendita delle preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nelle tabelle I e III approvate con decreto interministeriale in applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima (articoli 43 e 45) anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione di ricette.

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura « Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile ».

Nota.

1) La validità della ricetta rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista è limitata ad un periodo non superiore a tre mesi.

2) La dizione « da trattenersi dal farmacista » va intesa nel senso che la ricetta deve essere ritirata e non più messa in circolazione.

(6368)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 1984.

Riconoscimento degli enti competenti all'approvazione dei contenitori, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente la adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;

Considerato che l'art. 3 della riferita legge n. 67/1979, demanda ad un apposito regolamento di esecuzione, l'emanazione delle norme per l'attuazione della legge stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione degli enti tecnici competenti all'approvazione ed al rilascio dei relativi certificati in ordine ai contenitori utilizzati nel trasporto internazionale, ad eccezione di quelli espressamente progettati per il trasporto aereo, in attesa dell'emanazione della normativa prevista dal riferito art. 3 della legge n. 67/1979;

Decreta:

Gli enti competenti all'approvazione ed al rilascio del certificato di approvazione per i contenitori di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67, sono i seguenti:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i contenitori costruiti secondo le norme dell'Unione internazionale delle ferrovie (U.I.C.);

Registro italiano navale.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(7116)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1984.

Determinazione dell'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g*), e l'art. 5, lettera *f*), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/84;

Rilevato che la commissione di cui all'art. 12 della citata legge n. 792 del 1984, in quanto composta, fra l'altro, da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo, non può essere costituita prima della formazione dell'albo stesso;

Ritenuto di dover dare immediato adempimento al disposto degli articoli 4, lettera *g*), e 5, lettera *f*), della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il documento in data 18 dicembre 1984, con il quale l'A.I.B.A. - Associazione italiana brokers di assicurazione e l'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, hanno espresso congiuntamente il proprio parere in merito alla polizza in parola per quanto attiene all'ammontare di copertura ed alle condizioni e clausole della medesima;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che presentano istanza di iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, debbono dimostrare di avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare minimo di copertura, per l'anno 1985, è fissato nelle misure seguenti:

lire un miliardo, per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per i mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota massima dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE . . . . .

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La compagnia in epigrafe, anche per conto delle altre imprese di cui al riparto di coassicurazione, certifica di avere assicurato

(*Da compilare solo il punto che interessa*)

1) Sig . . . . (I sezione)
2) Soc. . . . . (II sezione)
3) Sig. . . . . nella qualità di . . . .

per la responsabilità civile di cui agli articoli 4-*G* e 5-*F* della legge 28 novembre 1984, n. 792, con decorrenza . . . . . e scadenza al 31 dicembre . . .

La polizza è stata stipulata per un massimale non inferiore a Lit. . . . . e prevede una franchigia non superiore a . . . . . .

OGGETTO DELLA GARANZIA

Le compagnie si obbligano, in coassicurazione, a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, anche gravi, commesse nell'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazioni quale definita e regolamentata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792.

La garanzia è operante anche quando i comportamenti suddetti siano stati posti in essere da persone delle quali l'assicurato sia tenuto a rispondere.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni determinati da fatto doloso delle persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato.

CLAUSOLA DI DISDETTA

Si attesta che la polizza a fronte della quale è emesso il presente certificato contiene una espressa pattuizione per cui qualunque disdetta intimata dalle parti, sia quella ordinaria sia quella a seguito di sinistro, deve essere inviata in copia al Ministero dell'industria Direzione generale delle assicurazioni private Albo dei mediatori, a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di non meno di trenta giorni.

CESSAZIONE DELLA GARANZIA PER CESSAZIONE DELL'INCARICO NELL'AMBITO DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Qualora il presente certificato sia stato emesso nell'interesse di un iscritto alla I sezione dell'albo che abbia funzione di legale rappresentante, amministratore, dirigente o socio operativo di una società iscritta alla sezione II, la garanzia vale per la responsabilità derivante dall'esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni la copertura assicurativa cesserà non prima di trenta giorni dalla cessazione stessa.

Riparto di coassicurazione			Dichiarazione di avvenuto pagamento
Compagnia *A*	Delegataria	%	Si dichiara che il premio
Compagnia *B*	Condeleg.	%	per il periodo
Compagnia *C*	Coassicur.	%	è stato regolarmente corrisposto
Compagnia *D*	Coassicur.	%	
Compagnia *E*	Coassicur.	%	

Firma

(7117)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Centofiori, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Centofiori, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Centofiori, con sede in Torino, costituita per rogito notaio Grazia Prevete in data 12 luglio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Coletti Moglia Giovanni, nato a Torino il 21 dicembre 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7150)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1984.

Schema di capitolato tecnico tipo da allegare ai contratti di ricerca di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di contratti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1983, n. 215, con il quale è stato predisposto lo schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Considerato che lo stesso schema di convenzione prevede un capitolato tecnico, quale parte integrante del contratto, per regolare gli obiettivi, le modalità operative ed il regime dei risultati delle ricerche;

Tenuto conto delle indicazioni formulate in materia dalle Amministrazioni dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta l'esigenza di predisporre uno schema di capitolato tecnico tipo;

Decreta:

Lo schema di capitolato tecnico tipo di cui alle premesse è predisposto nel testo allegato.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro: GRANELLI

SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO TIPO

da allegare ai contratti di ricerca tra l'I.M.I. ed i soggetti assegnatari delle attività di esecuzione dei programmi nazionali di ricerca, ai sensi dell'art. 1 *dello schema di convenzione tipo predisposto con decreto ministeriale in data* 27 *luglio* 1983, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 215 *del* 6 *agosto* 1983.

(Il testo in parentesi ed opportunamente evidenziato costituisce istruzione per la compilazione dei singoli specifici capitolati).

1) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA RICERCA

Tema della ricerca

(Il programma di sviluppo della ricerca deve essere descritto individuando gli obiettivi finali ed intermedi della ricerca e la loro concatenazione logica, nonché le metodologie da utilizzare per la verifica del conseguimento degli stessi.

Per ciascun obiettivo devono essere individuate e descritte le attività necessarie per il raggiungimento dello stesso, con la quantificazione dei relativi tempi e risorse umane e strumentali. La descrizione delle attività deve essere comunque sufficiente a motivare la destinazione delle predette risorse ed i relativi tempi.

Tale quantificazione deve essere effettuata per ciascun obiettivo previsto e ripartita per voci di spesa, secondo schema allegato, con la specifica delle singole voci per le quali il contraente richiede che il prezzo sia determinato a «misura» e con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle quantità e dei prezzi unitari.

Luoghi di esecuzione delle attività contrattuali possono essere.

uffici, laboratori, officine o altri idonei locali del contraente o dallo stesso utilizzati in esclusiva;

uffici, laboratori, officine o altri idonei locali dei terzi ai quali è stata affidata l'esecuzione di parte delle attività o dagli stessi utilizzati in esclusiva;

uffici, laboratori, officine o altri idonei locali di fornitori di beni o servizi, limitatamente alle attività connesse alle rispettive prestazioni).

Il contraente, . giorni prima dell'inizio delle attività previste per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi, dovrà fornire all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. il piano dettagliato di attuazione delle attività stesse, richiedendo la prescritta autorizzazione qualora siano nello stesso previste variazioni alle condizioni contrattuali. Eventuali osservazioni ai piani proposti e/o alle eventuali integrazioni richieste verranno comunicate al contraente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tramite l'I.M.I., entro giorni dal ricevimento degli stessi.

Il piano dettagliato per gli obiettivi le cui attività devono iniziare a partire dalla firma del contratto deve essere fornito contestualmente alla firma stessa.

I valori di base indicati nella descrizione della ricerca o in successive modifiche operate ai sensi del presente capitolato verranno utilizzati in sede di revisione dei prezzi.

In tutti i casi in cui non sia espressamente richiesta la clausola «a misura», i prezzi si intendono determinati «a corpo».

Ai dati indicati in sede di descrizione della ricerca si farà riferimento per gli accertamenti e le determinazioni necessarie all'attuazione del disposto dell'art. 10 del contratto.

2) Responsabile della ricerca

Il responsabile della direzione scientifica della ricerca designato dal contraente è:

(nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione del contraente).

Il contraente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto eventuali variazioni.

Il responsabile della ricerca:

tiene i rapporti con l'I.M.I. e/o con l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per tutto quanto attiene lo svolgimento della ricerca e l'esecuzione del presente contratto;

in particolare, in tale ambito, sottoscrive ogni rapporto, documento e corrispondenza insieme al rappresentante del contraente.

3) Documentazione e modalità per la verifica del conseguimento degli obiettivi contrattuali e per la individuazione dei risultati.

Entro giorni dal raggiungimento degli obiettivi individuati al punto 1) e successive modificazioni, il contraente emetterà un rapporto tecnico nel quale dovranno essere dettagliatamente descritti le attività svolte ed i risultati ottenuti ed al quale dovrà essere allegata idonea documentazione.

Tale documentazione deve consentire, tra l'altro, l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione scientifica e tecnica degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Il predetto rapporto sarà inviato all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. per la verifica dei contenuti, dei tempi di esecuzione, delle spese nel caso di prezzi «a misura», nonché per l'accertamento della rispondenza dei risultati.

Dopo l'effettuazione dei controlli ed entro giorni dalla ricezione del rapporto e delle eventuali integrazioni richieste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvederà, tramite l'I.M.I., a comunicare l'accettazione e ad autorizzare l'emissione della relativa fattura per le erogazioni previste al punto 5). In mancanza di comunicazioni entro il predetto termine, il rapporto si intenderà accettato.

Entro ... giorni dal completamento delle attività di ricerca, il contraente emetterà un rapporto finale completo della idonea documentazione che invierà all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I.

Sulla scorta di tale rapporto verrà redatto, secondo quanto previsto all'art. 6 del contratto, processo verbale di verifica e certificazione delle ricerche regolarmente eseguite dandone comunicazione al contraente e autorizzando l'emissione della fattura a saldo, fattura che sarà pagata entro novanta giorni dalla data di accettazione del rapporto.

4) Controlli e relazioni semestrali

Sulla scorta dei piani di attuazione delle attività predisposti dal contraente, secondo quanto previsto al punto 1), potranno essere effettuati controlli sullo stato di svolgimento dei lavori anche al fine di valutare congiuntamente la possibilità di raggiungimento degli obiettivi previsti o l'opportunità di modifica degli stessi e di approfondire le eventuali ottimizzazioni da apportare ai piani considerati.

Il contraente, inoltre, deve redigere semestralmente un rapporto sullo stato di avanzamento dell'attività svolta nei sei mesi precedenti o, se in numero inferiore, nei mesi intercorrenti tra il raggiungimento dei precedenti obiettivi e il termine del semestre solare considerato.

Il predetto rapporto deve essere inviato all'I.M.I. e all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per gli adempimenti di competenza entro il mese successivo alla fine del semestre solare di riferimento (31 gennaio-31 luglio).

Il contraente nel corso dei controlli deve consentire la visita presso i locali in cui si svolge la ricerca, il contatto con gli operatori addetti alle diverse attività di ricerca, nonché deve mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnico-scientifica afferente le attività previste in contratto.

In particolare il diritto a prendere visione, ai fini di controllo, della contabilità e dei relativi documenti giustificativi viene estesa per un periodo di due anni a decorrere dalla erogazione del saldo di quanto spettante.

Tutto quanto previsto nel presente punto deve intendersi esteso ai terzi affidatari di quote di ricerca.

5) Importi contrattuali e modalità di erogazione

L'ammontare da corrispondersi al contraente per lo svolgimento della ricerca è stabilito in lire .. comprensivo di I.V.A. e risulta articolato nelle voci di spesa individuate al punto 1).

Il suddetto importo, sulla base di quanto dettagliato al citato punto 1), risulta così suddiviso:

(ripartire per singoli obiettivi)

Le erogazioni verranno effettuate dall'I.M.I., dietro presentazione di regolari fatture, secondo le modalità di seguito specificate:

L. . pari al 20% dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, entro . . . giorni dalla data di stipula del contratto, a titolo di anticipazione;

L. . . entro giorni dalla accettazione dei rapporti tecnici relativi all'obiettivo ., pari all'80% del valore totale dell'obiettivo stesso, ovvero quel diverso importo risultante dalla differenza tra il valore totale dell'obiettivo come eventualmente modificato ai sensi del presente capitolato e l'ammontare pari al 20% dell'originario valore dell'obiettivo, come sopra indicato;

(eventuali erogazioni relative ad altri obiettivi intermedi);

L. a saldo dell'ammontare complessivo indicato al primo comma, ovvero quel diverso importo a saldo risultante, a seguito dell'effettuazione delle erogazioni precedenti, da variazioni operate ai sensi del presente capitolato sull'ammontare di cui al primo comma, entro novanta giorni dalla data di accettazione del rapporto tecnico finale.

Tutti gli importi sopra indicati, ovvero da calcolare ai sensi dei predetti criteri, sono da intendersi comprensivi dell'I.V.A. addebitata nelle relative fatture.

Tutte le fatture relative al contratto dovranno essere intestate a:

Istituto mobiliare italiano - Viale dell'Arte, 25 - 00144 ROMA

ed allo stesso inviate in un originale e n. . . . copie.

Una ulteriore copia dovrà essere trasmessa all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Nella redazione della fattura si dovrà tenere conto delle caratteristiche previste al punto 1) circa le modalità di determinazione del prezzo (« a corpo » o « a misura »). Gli importi nella stessa riportati dovranno essere quelli indicati al punto 1) e successive modifiche o, nel caso di prezzi « a misura », quelli calcolati in base alle quantità definite nei rapporti tecnici e documentate da appositi allegati agli stessi, che non potranno comunque essere superiori a quelle indicate al punto 1), salvo che in conseguenza dell'applicazione del successivo punto 8).

(Altre eventuali modalità per la redazione delle fatture).

6) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA « REVISIONE PREZZI »

La revisione dei prezzi riguardanti il contratto si applica sulla base dei prezzi precisati al punto 1), con le eventuali modifiche conseguenti all'applicazione del punto 8). Tale revisione sarà basata sulle variazioni intervenute successivamente alla data dell'offerta o dell'ultima integrazione all'offerta, ovvero della o delle richieste di applicazione del punto 8).

La revisione può essere riconosciuta solo sugli importi eccedenti l'ammontare dell'anticipo erogato ed è operante per la parte che eccede il dieci per cento dell'importo contrattuale al quale la revisione stessa si riferisce.

I meccanismi da applicare per la determinazione dell'ammontare della revisione sono i seguenti:

(per i prezzi determinati « a misura » la revisione è corrispondente ad una percentuale di aumento pari agli incrementi intervenuti, successivamente alle date previste al comma primo:

per i costi della mano d'opera, nell'indice ISTAT « costi mano d'opera di settore »;

per i costi dei materiali, negli indici relativi.

Elencare i materiali da assoggettare a revisione ed i relativi indici di riferimento.

Materiali ed indici dovranno essere definiti, anche su proposta del contraente, tenendo conto, di norma, dei materiali più significativi e facendo riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano redatto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

per i costi dei beni acquistati all'estero, nei cambi determinati sulla base dei valori medi giornalieri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Elencare i beni da assoggettare a revisione, i Paesi di provenienza e la valuta estera di riferimento definiti anche su proposta del contraente;

per i prezzi determinati « a corpo » la revisione è corrispondente ad una percentuale di aumento pari alla media aritmetica degli incrementi intervenuti, successivamente alle date previste al comma primo, nell'indice ISTAT « costi mano d'opera di settore » e nell'indice ISTAT « prezzi all'ingrosso »).

(Eventuali penali ai sensi dell'art. 5 del contratto potranno essere definite da caso a caso).

La revisione viene calcolata, secondo i meccanismi e nei limiti sopra indicati, con conteggio separato all'atto delle singole fatturazioni inerenti i pagamenti parziali ed il pagamento finale.

La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. per le opportune verifiche. Entro . . . giorni dalla ricezione della documentazione e delle eventuali integrazioni richieste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvederà, tramite l'I.M.I., a comunicare l'accettazione ed autorizzare l'emissione della relativa fattura. In mancanza di comunicazioni entro il termine il compenso revisionale si intenderà non accettato.

La corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale maggiorato degli interessi legali verrà effettuata dall'I.M.I alla fine di ciascun anno solare, pro-quota tra gli aventi diritto a valere sulle disponibilità in essere per introiti derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione dei risultati di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

7) GARANZIE

(Il capitolato tecnico deve prevedere che il contraente rilasci garanzia per l'esatto adempimento del contratto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del contratto, per l'importo determinato secondo le modalità indicate dal citato articolo.

La garanzia deve rientrare in uno dei seguenti tipi:

fidejussione bancaria;

polizza assicurativa;

deposito cauzionale in contanti;

deposito cauzionale in titoli dello Stato (scarto . . . %),

e deve avere validità fino all'avvenuto pagamento del saldo.

Le predette singole garanzie dovranno essere preventivamente accettate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'importo da garantire è quello previsto in contratto, al netto di I.V.A.

Le garanzie, in linea con quanto esposto nella premessa al contratto, dovranno essere rilasciate a favore dello stipulante I.M.I. nell'interesse del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica).

8) MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA

1) Gli obiettivi intermedi ed il programma di attività descritti al punto 1) possono essere suscettibili di variazione nel corso di svolgimento dei lavori ed in relazione alla evoluzione degli stessi.

2) Le variazioni di cui al precedente punto 1) potranno avvenire attraverso uno dei seguenti meccanismi, applicabili singolarmente o in modo combinato ai vari obiettivi intermedi, in una qualsiasi fase dei lavori:

a) modifica per un obiettivo intermedio;

b) accorpamento di più obiettivi intermedi o parte di essi in un obiettivo unificato;

c) frazionamento di un obiettivo intermedio in più obiettivi intermedi o parziali;

d) annullamento totale di un obiettivo intermedio;

e) introduzione di un obiettivo intermedio nuovo.

3) Le predette variazioni potranno avvenire su richiesta del contraente o del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e potranno prevedere modificazioni anche compensative ai tempi di esecuzione ed agli importi indicati al punto 1).

Le richieste di variazione avanzate dal contraente dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. . . . . giorni prima del termine previsto per l'inizio delle attività di ricerca che si intendono modificare.

Le predette richieste dovranno illustrare le modifiche proposte, le motivazioni tecniche e le conseguenti variazioni da apportare al capitolato o a precedenti integrazioni allo stesso.

Entro . . . giorni dalla ricezione della richiesta e/o delle eventuali integrazioni, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvederà a comunicare, tramite l'I.M.I., l'accettazione o il non accoglimento della variazione proposta. In mancanza di comunicazioni entro il predetto termine la variazione si intenderà accettata.

Le variazioni richieste dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verranno comunicate al contraente, tramite l'I.M.I., . . . giorni prima del termine previsto per l'inizio delle attività di ricerca che devono essere modificate. Eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. entro . . . giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Il contraente potrà richiedere nel corso di svolgimento dei lavori modifiche ai piani dettagliati di attuazione delle attività predisposti secondo quanto previsto al punto 1).

La richiesta dovrà essere inoltrata all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvederà a comunicare, tramite l'I.M.I., eventuali osservazioni alle modifiche proposte, entro giorni dal ricevimento della richiesta e/o delle eventuali integrazioni.

5) Nel caso le variazioni proposte dal contraente comportino modificazioni ai contenuti dell'offerta originaria, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica deciderà sentito il comitato tecnico scientifico previsti dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'accettazione o il mancato accoglimento della richiesta verrà comunicato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tramite l'I.M.I., entro giorni dalla formulazione del citato parere, che verrà fornito nei tempi opportuni per non arrecare pregiudizio allo svolgimento della ricerca.

6) Le variazioni richieste non possono modificare le finalità della ricerca o prevedere incrementi di tempi e di spese tali da comportare il supero dei termini indicati nel decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

9) Affidamento a terzi dell'esecuzione di parte della ricerca

Il contraente può affidare a terzi quota parte delle attività di ricerca necessarie allo sviluppo delle azioni descritte al punto 1) previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

La completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali resta a carico del contraente e, pertanto, lo stesso è tenuto ad inserire nella relativa documentazione del rapporto con il terzo affidatario tutte le disposizioni che gli permettono di adempiere agli obblighi assunti con il contratto di ricerca stipulato con l'I.M.I.

Il contraente deve fornire dichiarazioni con le quali il terzo affidatario affermi di aver preso atto delle obbligazioni previste dal contratto di ricerca ed esoneri da ogni e qualsivoglia responsabilità il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e l'I.M.I.

La facoltà di affidamento a terzi è limitata al contraente. Nel caso di consorzi costituiti ai sensi dei punti *b*) ed *f*) dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il consorzio contraente può, fermo restando la piena responsabilità del consorzio stesso nei confronti dell'I.M.I. e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica anche per tali quote di ricerca, far stipulare a propri consorziati contratti di affidamento a terzi di quote della ricerca.

Possono essere affidate a terzi, nei limiti di cui al primo comma, sia le attività di ricerca descritte al punto 1) e per le quali siano state quantizzate le necessarie risorse con esposizione per singole voci di spesa, sia quelle per le quali, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, non sia stato possibile utilizzare detta modalità di esposizione e che figurano riportate per valore globale alla voce « Consulenze e commesse di ricerca a terzi ».

(Elencare i terzi affidatari di quote della ricerca già autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prima del perfezionamento del capitolato, indicando i dati identificativi di ciascun soggetto e delle relative attività, inclusi i luoghi di svolgimento delle stesse e le relative quote di spesa).

Gli affidamenti di quote di ricerca a terzi (già partecipanti alla realizzazione del programma o non) richiesti dal contraente durante la vita del contratto possono concernere il trasferimento di attività in origine da svolgersi dal contraente stesso, ovvero da terzi in precedenza autorizzati.

Deve ugualmente essere richiesta autorizzazione nel caso il contraente intenda condurre in proprio quote di attività già da esso affidate a terzi.

Qualora le predette richieste comportino modificazioni ai contenuti individuati nella descrizione della ricerca, dovranno essere rispettate puntualmente le clausole contrattuali riportate al punto 8).

Tutte le richieste di variazione dovranno essere inoltrate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. nei tempi opportuni per non arrecare pregiudizio allo svolgimento della ricerca.

I relativi affidamenti, appena autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, formeranno oggetto di apposita appendice al contratto.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni necessari per l'esatta individuazione del soggetto, per l'attestazione dei requisiti tecnico-scientifici a svolgere la quota di ricerca, nonché le motivazioni per l'affidamento, l'esatta identificazione delle attività da svolgere, il luogo di svolgimento, le risorse da utilizzare, il responsabile, i tempi e le spese di esecuzione, ed infine le certificazioni dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modifiche ed integrazioni (provvedimenti riguardanti la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata).

I dati identificativi del soggetto e della attività, il luogo e le spese per l'esecuzione dovranno essere indicati nelle eventuali appendici da stipulare.

Il contraente, in sede di richiesta di autorizzazione all'affidamento di quote di ricerca a terzi, dovrà fornire dichiarazioni con le quali il terzo affidatario affermi di aver preso atto delle obbligazioni previste dal contratto di ricerca ed esoneri da ogni e qualsiasi responsabilità nei suoi confronti il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e l'I.M.I.

10) Modifiche in itinere alle partecipazioni nei consorzi e società di ricerca

I consorzi e le società di ricerca contraenti di cui ai punti *b*), *d*), *f*), dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono tenuti a comunicare all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I. tutte le modifiche nelle composizioni dei propri consorziati o soci che si dovessero verificare durante la vita del contratto.

Il contraente consorzio o società di ricerca che si avvale per l'esecuzione della ricerca delle strutture e dei mezzi di un consorziato o di un socio dovrà, prima dell'eventuale uscita del consorziato o del socio considerati, sottoporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per l'autorizzazione, dandone contemporanea comunicazione all'I.M.I., le misure che intende adottare per non pregiudicare lo svolgimento della ricerca.

L'autorizzazione dovrà essere formalizzata utilizzando uno dei modi previsti dal capitolato ai punti 8) e 9).

In caso di non accoglimento dell'istanza il contratto sarà risolto per analogia con quanto previsto al punto *f*) dell'art. 16 del contratto.

11) Regime di proprietà dei risultati

I risultati intermedi e finali che possono essere ottenuti al raggiungimento degli obiettivi previsti al punto 1) e le successive modificazioni sono classificati come segue:

processi industriali o di laboratorio fortemente innovativi per la realizzazione di beni o servizi;

nuovi processi di ottimizzazione per la produzione di beni o servizi;

nuove metodologie e/o nuovi strumenti per la realizzazione di progetti;

nuove tecniche di misura;

nuovi metodi di collaudo;

nuovi beni;

nuove proprietà di materiali noti;

nuove proprietà di prodotti esistenti;

sistemi originali per il trattamento delle informazioni orientati all'automazione di nuove aree applicative;

prototipi;

architetture di sistemi;

modelli e metodologie per la soluzione di problemi.

Tutti i risultati, brevettabili o non, ottenuti con le attività di ricerca sono di proprietà dello Stato, fatta eccezione per quei risultati non previsti e suscettibili esclusivamente di utilizzazioni diverse da quelle oggetto del contratto.

Tali ultimi risultati rimangono di proprietà del contraente e sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3 del contratto.

Tutti gli altri entrano a far parte della proprietà dello Stato a nome della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica all'atto del raggiungimento dei rispettivi obiettivi ed alla erogazione dei corrispettivi pattuiti, anche mediante l'acquisizione della documentazione prevista al punto 3).

In particolare per quanto attiene i prototipi e gli impianti sperimentali realizzati nel corso della ricerca, il contraente deve porre in atto, a titolo gratuito, tutte le misure idonee a garantirne la custodia e l'efficienza per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo.

I risultati brevettabili sono assoggettati al regime previsto al successivo punto 12).

I risultati direttamente o indirettamente connessi ad obiettivi non ancora raggiunti, possono essere resi pubblici solo su accordo esplicito del contraente anche per quanto attiene tempi e modalità di pubblicazione.

12) TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il contribuente, al raggiungimento di un risultato brevettabile, deve provvedere immediatamente a depositare domanda di brevettazione, secondo la normativa italiana, a nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per l'ottenimento dei brevetti necessari a garantire la tutela dei risultati stessi.

Il contraente dovrà provvedere alle eventuali estensioni della tutela dei brevetti ritenute necessarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, anche su richiesta del contraente stesso, sia nei Paesi aderenti alla convenzione del « brevetto europeo », sia in altri Paesi.

Il contraente dovrà assicurare le azioni necessarie per il mantenimento in vigore e per la difesa dei brevetti in questione.

Il contraente risponde in proprio di ogni inadempimento imputabile ai soggetti terzi eventualmente utilizzati per l'espletamento delle predette incombenze.

Tutte le spese necessarie in ordine a quanto sopra verranno sostenute dal contraente a titolo di anticipazione.

Dette anticipazioni sono assoggettate al regime previsto al successivo punto 13).

Per tutto quanto necessario al riguardo, e di quanto fatto, il contraente dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e all'I.M.I.

13) CESSIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Sui risultati ottenuti nel corso dello svolgimento della ricerca, classificati come definito al punto 11), al contraente spetta un diritto di opzione all'acquisizione del diritto esclusivo di utilizzazione.

Tale opzione dovrà essere esercitata per iscritto entro . mesi dalla data di raggiungimento dell'obiettivo che ha consentito l'ottenimento dei risultati considerati.

La cessione del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati verrà effettuata alle condizioni definite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La cessione verrà disciplinata di volta in volta con contratto separato che stabilirà il complesso delle condizioni che regolano la cessione stessa, definite tenendo in adeguata considerazione, tra l'altro, gli eventuali risparmi di tempo conseguiti dal contraente, il raggiungimento di risultati imprevisti c/o di maggiore rilevanza innovativa rispetto a quanto inizialmente definito, nonché modalità e tempi proposti per la traduzione industriale dei risultati oggetto del contratto.

In particolare nel determinare le modalità e l'entità dei pagamenti a carico del richiedente per l'attribuzione dei diritti in questione verrà tenuto conto, nel contesto delle finalità di incentivazione proprie della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dell'interesse pubblico allo sfruttamento del risultato, degli altri interessi pubblici di natura socio-economica ed in generale di tutte le altre finalità di politica industriale proprie della predetta legge.

Dato che la cessione, di norma, concerne risultati suscettibili di traduzione industriale, l'opzione si considera allargata a tutti gli altri risultati intermedi necessari per lo sfruttamento produttivo del risultato considerato.

La cessione dà diritto alla libera utilizzazione del risultato sul territorio nazionale, purché fatta attraverso soggetti con stabile organizzazione in Italia, mentre la utilizzazione al di fuori del territorio nazionale deve essere autorizzata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, affinché la stessa non risulti contrastante con le finalità di incentivazione proprie della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Qualora i risultati rivestano particolare rilevanza per l'interesse pubblico, le condizioni per la cessione potranno prevedere che l'utilizzazione del risultato considerato avvenga nell'esclusivo interesse dello Stato e secondo condizioni e modalità di volta in volta definiti.

Nel caso la cessione concerna risultati brevettabili il contraente potrà recuperare le spese sostenute in applicazione del punto 12) maggiorate degli interessi legali, convenientemente documentate e fatturate, mediante compensazione, fino a concorrenza del relativo importo, con quanto da lui dovuto allo Stato per l'acquisizione dei diritti in argomento, rimanendo a suo carico l'eventuale differenza.

Qualora il contraente rinunci ad esercitare il diritto di opzione all'acquisizione dei diritti considerati sui risultati brevettati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica darà disposizioni all'I.M.I. per il rimborso delle spese sostenute in applicazione del punto 12) maggiorate degli interessi legali, convenientemente documentate e fatturate, rimborso da effettuarsi entro . . . . mesi dalla richiesta del contraente.

Al termine della ricerca, la materia inerente la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati ottenuti potrà essere riesaminata per la definizione di un nuovo « contratto-quadro », sostitutivo dei precedenti, al fine di omogeneizzare le condizioni di gestione e di evidenziare quei brevetti che, al momento, vengono acquisiti per essere utilizzati come « brevetti di difesa ».

14) OBBLIGO DI SEGRETO

Il contraente è tenuto ad osservare il segreto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del contratto, su tutte le informazioni, nella più ampia accezione del termine, acquisite nel corso dei lavori o delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività di ricerca, nonché sui risultati intermedi e finali della ricerca come definiti al punto 11).

Il contraente è tenuto ad estendere il regime di cui al comma precedente, sotto la propria responsabilità, a tutti i fornitori ed ai terzi ai quali, su autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è affidato lo svolgimento di parti della ricerca.

Modalità e tempi per eventuali diffusioni di informazioni dovranno essere definiti di caso in caso dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in accordo con il contraente qualora si tratti di aspetti connessi, direttamente o indirettamente, ad obiettivi non ancora raggiunti e a risultati per i quali può ancora essere esercitato il diritto di opzione da parte del contraente.

15) METODOLOGIA PER L'UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

A cura del contraente dovrà essere predisposto un rapporto contenente indicazioni e raccomandazioni tendenti a favorire un efficace utilizzo dei risultati raggiunti.

Nel caso di aree d'intervento proposte dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il rapporto dovrà contenere le eventuali opinioni espresse in sede di valutazione dei risultati da parte della pubblica amministrazione interessata.

16) CORRISPONDENZA

L'inoltro di tutta la corrispondenza inerente l'esecuzione del contratto deve essere effettuato per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e con plico idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni.

La corrispondenza deve essere indirizzata:

per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a:

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Contratti di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

per l'I.M.I. a:

Istituto mobiliare italiano - Viale dell'Arte, 25 - 00100 ROMA

per il contraente a:

ovvero presso gli eventuali indirizzi sostitutivi che venissero notificati per iscritto, con preavviso di trenta giorni, dalla parte interessata alle altre parti.

17) DECORRENZA TERMINI

I termini previsti nelle clausole contrattuali, a seconda dei casi, decorrono per il contraente e per l'I.M.I., dalla data del timbro postale di partenza o di arrivo, e per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dalla data di protocollazione in partenza o in arrivo.

18) SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese per la predisposizione, la stipula e la registrazione del presente atto e degli eventuali atti aggiuntivi sono a carico del contraente.

19) FORO COMPETENTE

Il foro di Roma è il solo competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato il tra l'Istituto mobiliare italiano I.M.I., su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e

Roma, addì

Firme

(7043)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 aprile 1984, n. **876**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla prima clinica delle malattie nervose e mentali (per le esigenze della quinta cattedra neurologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO 21 giugno 1984, n. **877**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare un legato.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Treviso, via Avogari n. 3/5, disposto dal dott. Carlo Vercesi, con atto 3 novembre 1981, n. 7063 di repertorio, a rogito dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, registrato a Treviso in data 16 novembre 1981 al n. 9464.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO 14 settembre 1984, n. **878**.

Autorizzazione all'Università degli studi « La Sapienza » di Roma ad accettare un legato.

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un negozio sito in Roma, via Sardegna n. 45/47, disposto dalla sig.ra Caterina Tomassoni ved. Chisesi, con atto 10 giugno 1981, n. 6223 di repertorio, a rogito dott.ssa M. Luisa Matteo, conservatore superiore all'uopo delegato con provvedimento approvato dal presidente del tribunale di Roma 28 marzo 1981, registrato a Roma in data 16 giugno 1981 al n. 26632.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETO 14 settembre 1984, n. **879**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 22.500.000, una porzione di fabbricato di mq 50 sito in Cagliari, piazza Galilei n. 31, da adibire ad ufficio stampa e magazzino materiali per la sede AVIS di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1984
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 206

DECRETO 31 ottobre 1984, n. **880**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico », in Milano. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella piena ed esclusiva proprietà dell'archivio Verri, disposta dalla contessa Luisa Sormani Andreani Verri con atto 23 febbraio 1981, n. 10771/2939 di repertorio, a rogito dott. Franco Sala, notaio in Milano, registrato a Milano in data 9 marzo 1981 al n. 6723.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 474 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Croce-Nanni Giorgina, nata a Napoli il 1° novembre 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6854)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti di giunta
(Provvedimento n. 47/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 in data 24 ottobre, 16 novembre e 28 novembre 1984;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 38/1984 del 24 ottobre 1984: « Nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali »;

provvedimento n. 39/1984 del 24 ottobre 1984: « Prezzi dello zucchero »;

provvedimento n. 40/1984 del 16 novembre 1984: « Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1984 »;

provvedimento n. 41/1984 del 16 novembre 1984: « Misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1984-85 »;

provvedimento n. 42/1984 del 28 novembre 1984: « Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni »;

provvedimento n. 43/1984 del 28 novembre 1984: « Specialità medicinali per uso odontoiatrico »;

provvedimento n. 44/1984 del 28 novembre 1984: « Prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE »: regolamenti CEE nn. 2956, 2957 e 3029 rispettivamente del **18** ottobre 1984, 22 ottobre 1984 e 29 ottobre 1984 »;

provvedimento n. 45/1984 del 28 novembre 1984: « Caratteristiche delle sanse vergini di oliva prodotte durante la campagna 1983-84 in provincia di Catanzaro »;

provvedimento n. 46/1984 del 28 novembre 1984: « Modifiche di provvedimento C.I.P. n. 42/1982, che detta norme per la regolamentazione dei prezzi delle carni bovine fresche »;

provvedimento n. 40/A/84 del 24 ottobre 1984: « Parere su tariffe acqua: Comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 41/A/84 del 24 ottobre 1984: « Parere su tariffe acqua: Comuni capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 42/A/84 del 24 ottobre 1984: « Parere su tariffe navigazione lacuale »;

provvedimento n. 43/A/84 del 16 novembre 1984: « Parere sulle tariffe delle autopubbliche comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 44/A/84 del 16 novembre 1984: « Parere sulle tariffe delle autopubbliche del comune di Como »;

provvedimento n. 45/A/84 del 16 novembre 1984: « Parere sulle tariffe acqua comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 46/A/84 del 16 novembre 1984: « Parere sulle tariffe acqua del comune di Pistoia ».

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(7155)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

Per effetto del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, che ha modificato le aliquote fiscali, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi decorrenti dal 1° gennaio 1985:

Gasolio autotrazione	L./lt	686
Gasolio agricoltura	»	485
Petrolio agricoltura	»	474
Gasolio pesca e piccola marina	»	445
Petrolio pesca e piccola marina	»	435
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto dell'IVA)	L./kg	373,49
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto dell'IVA)	»	410,74

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	641	644	647	650	653
Petrolio (*)	»	681	684	687	690	693
Olio comb.le fluido	L./kg	519	522	525	528	531

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7176)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 ottobre 1984, n. **38.**

Riscossione. Estinzione dei crediti d'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649. Decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale ispettori tributari

Al centro informativo delle imposte dirette

All'Associazione bancaria italiana

PREMESSA

Il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649 — il cui testo, coordinato con la citata legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1983 — stabilisce, al primo comma dell'art. 4, che all'estinzione dei crediti maturati da aziende ed istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali, relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983, per eccedenza delle ritenute di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede, qualora ne sia stata fatta richiesta entro il 31 luglio 1984, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 4, con decreto ministeriale in data 26 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno medesimo, sono state determinate le modalità di presentazione della predetta richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui trattasi, da completare entro il 31 gennaio 1985.

Ciò premesso, nel rilevare che le disposizioni anzidette contemplano una modalità di rimborso sostitutiva di quella ordinaria prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si ritiene opportuno diramare le seguenti istruzioni ai fini della pratica attuazione della normativa stessa.

1) *Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di estinzione dei crediti d'imposta.*

Si precisa anzitutto che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in esame la Banca d'Italia e le aziende ed istituti di credito sottoposti al controllo della stessa, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e cioè:

gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale;

le aziende di credito ordinario, costituite in forma di società di capitali;

le banche cooperative popolari;

le casse di risparmio;

i monti di credito su pegno;

le casse rurali ed artigiane;

le filiali di banche estere operanti in Italia;

gli istituti centrali di categoria;

gli istituti di credito speciale.

In base alla norma del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 512 i suindicati soggetti rientrano tra i destinatari della speciale modalità di rimborso limitatamente ai periodi d'imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni dei redditi (mod. 760) evidenzianti crediti per eccedenza delle ritenute di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, relativamente ai quali l'Amministrazione finanziaria non ha provveduto ad effettuare il rimborso nei modi normali.

La particolare estinzione dei crediti in esame poteva essere richiesta anche da soggetti diversi da quelli che, a suo tempo, hanno presentato la dichiarazione, nei casi di fusione, incorporazione, ecc.

Nella ipotesi di fusione propria o per incorporazione, il soggetto risultante dalla fusione stessa o l'incorporazione era quindi legittimato a richiedere, oltre alla eventuale estinzione dei propri crediti, anche quella dei crediti sorti in capo a soggetti preesistenti alla fusione ed ai soggetti incorporati.

2) *Periodi d'imposta interessati alla estinzione.*

I periodi d'imposta, suscettibili di richiesta di estinzione dei crediti mediante titoli speciali di debito pubblico, corrispondono a quelli compresi fra il 1° gennaio 1974 e il 31 dicembre 1983.

In proposito, occorre precisare che la richiesta di estinzione può riguardare tutti i periodi d'imposta chiusi in credito verso l'erario oppure soltanto alcuni di essi; è da escludere, invece, che, per i singoli periodi d'imposta, possa effettuarsi l'estinzione di una sola parte del credito derivante dall'eccedenza prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 512, ed il rimborso della residua parte dello stesso credito mediante l'ordinaria procedura, in quanto le particolari disposizioni in discorso non prevedono la facoltà di richiedere la estinzione parziale né quella dei soli crediti in linea capitale e non anche dei relativi interessi e viceversa.

Parimenti, per i periodi d'imposta per i quali già siano stati effettuati rimborsi parziali del credito emergente dalla dichiarazione mediante la normale procedura. non può aversi la estinzione del residuo credito mediante assegnazione di titoli, stanti le difficoltà di ordine pratico che si frappongono alla determinazione di quale parte del credito abbia in precedenza formato oggetto di rimborso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, restano altresì esclusi dalla disciplina di che trattasi i periodi d'imposta per i quali sia stato notificato avviso d'accertamento, sia esso ancora in contestazione o divenuto definitivo nei modi ordinari ovvero attraverso il meccanismo di cui all'art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

Ciò nella considerazione che la suindicata procedura speciale di estinzione dei crediti si fonda sugli stessi presupposti richiesti dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, per l'effettuazione dei rimborsi risultanti dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Nessun effetto preclusivo, ai fini della applicazione della procedura in esame, esplica, invece, la circostanza che per i periodi d'imposta non accertati le suddette aziende ed istituti di credito si siano avvalsi del provvedimento agevolativo sopramenzionato mediante la presentazione di dichiarazione integrativa con definizione automatica a norma dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 429, atteso che il successivo art. 32 dello stesso decreto fa espressamente salvi gli effetti della menzionata liquidazione ex art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Devesi infine rilevare che, per espressa statuizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 4 in commento, l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, per i periodi d'imposta oggetto della domanda di estinzione, resta impregiudicata. Pertanto, nel caso di notifica di avviso di accertamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della suindicata domanda ed il termine finale previsto per il completamento della procedura di rilevazione (31 gennaio 1985), dovrà essere verificato se il diritto al rimborso viene in tutto o in parte denegato dall'avviso di accertamento.

Ciò stante si richiama l'attenzione degli uffici sulla opportunità di completare le notifiche degli avvisi di accertamento in tempo utile in relazione al cennato termine finale stabilito per la rilevazione e si dispone che gli uffici stessi nella ipotesi di notifica di avvisi d'accertamento entro il 31 gennaio 1985 ma dopo l'invio della proposta di estinzione all'intendenza di finanza ne diano immediata comunicazione, oltre che all'intendenza stessa trasmettendo ad essa nuove proposte o annullando quelle già inviate, anche alla Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XV, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni, che dovranno essere emanate d'intesa con il Ministero del tesoro, per le ipotesi che gli avvisi di accertamento riduttivi in tutto o in parte del diritto al rimborso vengano notificati dopo l'anzidetto termine del 31 gennaio 1985.

3) *Requisiti della domanda di estinzione.*

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 1984 le domande di estinzione devono essere redatte in carta da bollo, per ciascun periodo d'imposta sulla base dello schema riportato in calce al decreto stesso. Alla domanda devono essere allegate copia dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda, nonché due copie della stessa, se diretta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, o una soltanto, se diretta al centro di servizio.

La domanda di estinzione dev'essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale dell'azienda o dell'istituto di credito. La mancata sottoscrizione comporta la nullità della domanda.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, si richiamano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 del suindicato decreto ministeriale (presentazione diretta all'ufficio delle imposte o al centro di servizio, oppure spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o il centro di servizio competente è quello a cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (mod. 760) dalla quale risulta il credito di cui è chiesta l'estinzione.

Come già innanzi accennato, il soggetto risultante dalla fusione o incorporazione poteva presentare o spedire, oltre che la domanda di estinzione, relativa ai propri periodi di imposta, anche quella relativa ai periodi d'imposta dei soggetti fusi o incorporati.

In quest'ultimo caso dovevano essere presentate tante domande quanti sono i soggetti interessati e i relativi periodi d'imposta, indirizzandole ai singoli uffici delle imposte o ai centri di servizio presso cui è stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi.

Come precisato nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale, le domande di estinzione presentate o spedite oltre la data del 31 luglio 1984 non possono essere considerate valide per cui non costituiscono oggetto della procedura di rilevazione prevista dal successivo art. 3 del decreto stesso.

Ove la domanda sia stata indirizzata ad ufficio incompetente, la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la stessa è pervenuta all'ufficio delle imposte o al centro di servizio competente.

4) *Contenuto della domanda di estinzione.*

Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, dalla domanda di estinzione relativa a ciascun periodo d'imposta devono risultare:

a) la denominazione dell'azienda o istituto di credito;

b) il numero di codice fiscale;

c) la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

d) il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi mod. 760 dalla quale risulta il credito da estinguere e la data di presentazione della stessa.

I successivi adempimenti (lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) del decreto) riguardano gli elementi sostanziali della domanda, quelli cioè dai quali scaturisce l'importo che dovrà poi formare oggetto della estinzione.

Al riguardo, si evidenzia che i predetti elementi debbono essere opportunamente esaminati al fine di verificarne la corrispondenza con quelli risultanti dalla scheda di dichiarazione dei redditi mod. 760/M.

Infatti sia la domanda che il mod. 760/M debbono presentarsi strutturalmente analoghi, nel senso che la prima deve risultare articolata in base al modello di dichiarazione riproducendone il prospetto.

Le domande devono riferirsi, ovviamente, ai righi riportati nel modello di dichiarazione 760/M, utilizzato per il periodo d'imposta relativamente al quale viene richiesta la estinzione del credito, come è espressamente indicato nella nota posta in calce allo schema di domanda.

Tuttavia la domanda di estinzione, anche se non redatta in stretta aderenza allo schema allegato al decreto ministeriale 26 giugno 1984, dovrà essere considerata valida, quando da essa si possano rilevare tutti i dati necessari ai fini della determinazione del citato oggetto di estinzione.

Sempre in ordine al contenuto della domanda, è da tener presente che il credito per il quale è ammesso il particolare sistema di estinzione può non corrispondere all'intero importo di cui, in sede di dichiarazione dei redditi, è stato chiesto il rimborso, in quanto oggetto di estinzione può essere la sola differenza tra l'importo complessivo delle ritenute previste dai primi due commi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta, con aggiunta degli interessi maturati ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Infatti non può formare oggetto della procedura di estinzione in esame la eventuale parte di credito, e relativi interessi, derivante dalle ritenute subite ad altro titolo, dal credito spettante per imposte pagate all'estero, dal credito d'imposta sui dividendi e dall'acconto IRPEG versato in corso di esercizio; detta parte dovrà essere rimborsata secondo l'ordinaria procedura stabilita dagli articoli 41 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Le ritenute d'acconto subite, che assumono rilevanza ai fini della richiesta di estinzione, sono quelle operate dai sostituti d'imposta su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari nonché dei depositi e conti correnti bancari e postali, esposte nelle apposite distinte contenute nel mod. 760 di dichiarazione dei redditi, comprensive dell'addizionale straordinaria istituita, per l'anno 1982, dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, e prorogata, per l'anno 1983, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29, atteso che tale addizionale riveste il medesimo carattere delle ritenute sulle quali è stata commisurata.

Inoltre, tra le ritenute di cui al primo comma del ripetuto art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 sono da includere — per effetto del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692 — anche quelle relative ai proventi delle accettazioni bancarie, che del resto figurano nella stessa distinta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni a titoli similari.

Si sottolinea, altresì, che, ai fini della quantificazione del credito d'imposta vantato dalle aziende ed istituti per l'esercizio 1983, l'eventuale importo dovuto a titolo di maggiorazione di conguaglio, ai sensi dello art. 2 della legge n. 649 (rigo 37 del modello di dichiarazione dei redditi 760/84) si aggiunge all'importo del rigo 29 dello stesso modello di dichiarazione, cui fa riferimento lo schema di domanda allegato al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (vedi telegramma n. 15/6715 del 24 luglio 1984).

5) *Procedure di rilevazione.*

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1984 indica gli adempimenti cui sono tenuti le intendenze di finanza, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio, ai fini della rilevazione dell'entità dei crediti IRPEG estinguibili ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 512.

In particolare si ribadisce che, allo scopo di verificare la sussistenza dei crediti di cui è stata richiesta la estinzione, gli uffici delle imposte devono osservare le istruzioni impartite con circolare n. 36 dell'11 novembre 1981, che tra l'altro, detta le modalità di esecuzione dei rimborsi ordinari da effettuarsi ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, previo l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Si precisa, in proposito, che le richiamate istruzioni si applicano altresì ai fini dei rimborsi che, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sono devoluti alla competenza dei centri di servizio.

La predetta circolare n. 36, a conferma delle direttive precedentemente impartite con circolare n. 141 del 3 novembre 1978, disciplina, tra l'altro, i particolari controlli documentali cui debbono essere sottoposte le dichiarazioni dei redditi nei casi di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per eccedenza di ritenute d'acconto subite, da comprovarsi con idonea documentazione allegata alla dichiarazione stessa.

Al riguardo, si richiama l'attenzione dei competenti uffici periferici sui seguenti punti:

ai fini della verifica delle domande di estinzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 512, dei crediti maturati da aziende ed istituti di credito per eccedenza delle ritenute di cui al primo comma ed al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, dovranno ritenersi sufficienti, per il riscontro della corrispondenza delle ritenute indicate nel modello 760 con i titoli posseduti e con gli interessi, gli stessi elementi richiesti dalle sopramenzionate istruzioni in sede di ordinaria procedura di rimborso e cioè, per le ritenute di cui al primo comma, l'elenco dettagliato redatto dall'azienda o istituto di credito richiedente firmato da persona abilitata a sottoscriverne la dichiarazione dei redditi, attestante, per ciascuna categoria di titoli, l'ammontare degli interes-

si maturati nel periodo di possesso dei titoli stessi e l'importo delle corrispondenti ritenute e, per le ritenute di cui al secondo comma, l'elenco nel quale dovranno essere indicati il soggetto erogante, l'importo degli interessi e la relativa ritenuta.

Eseguiti i predetti controlli documentali, ed accertata, in base alle risultanze della dichiarazione e dei relativi allegati, la sussistenza del credito d'imposta da estinguere mediante titoli, gli uffici delle imposte procederanno alla compilazione della proposta di estinzione, secondo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato *A*), ed all'inoltro della proposta stessa alla competente intendenza di finanza corredandola della copia della domanda presentata dagli istituti o aziende interessati nonché della documentazione che usualmente viene allegata alle ordinarie proposte di rimborso redatte ai sensi delle sopramenzionate circolari n. 141 del 3 novembre 1978 e n. 36 dell'11 novembre 1981.

Ovviamente la situazione creditoria dell'azienda o istituto di credito, risultante dalle presentate dichiarazioni, non può che essere esaminata e definita unitariamente, per i singoli periodi d'imposta interessati alle domande di estinzione, con riguardo sia alla parte di credito d'imposta oggetto della domanda di estinzione sia alla eventuale residua parte di credito che resta soggetta alla ordinaria procedura di rimborso. Pertanto gli uffici, in conformità allo schema di proposta allegato alle presenti istruzioni (allegato *A*), dovranno procedere, per gli anzidetti periodi d'imposta, alla integrale liquidazione della somma da rimborsare e, seguendo la impostazione di detto schema, alla sua discriminazione nelle predette due parti in modo che il contesto risulti compiutamente e definitivamente trattato, evitandosi così gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla reiterazione di proposte per un medesimo periodo di imposta.

A seconda che la proposta di estinzione contenga o meno anche la proposta di rimborso del residuo credito d'imposta, l'ufficio proponente dovrà apporre un [SI] o un [NO] nell'apposita casella inscritta nel rettangolo disegnato in alto a sinistra nel frontespizio della scheda di proposta di estinzione. Quando vi sia anche proposta di rimborso di residuo credito d'imposta, la proposta di estinzione va trasmessa all'intendenza di finanza in duplice esemplare.

Si dispone, inoltre che, ai fini del migliore andamento del servizio, gli uffici delle imposte istituiscano, per le pratiche di estinzione dei crediti in parola, un'apposita rubrica nella quale saranno indicati i seguenti dati:

il numero di protocollo e la data di spedizione della proposta di estinzione alla intendenza di finanza;

la denominazione sociale ed il domicilio fiscale dell'azienda o istituto di credito istante;

il periodo d'imposta cui si riferisce la proposta;

gli ammontari del credito d'imposta e degli interessi di cui è stata chiesta l'estinzione;

gli ammontari del credito d'imposta e degli interessi formanti oggetto della proposta.

All'atto dell'invio della proposta di cui sopra all'intendenza, gli uffici, sulla dichiarazione dei redditi in base alla quale si è provveduto a determinare il credito d'imposta, dovranno apporre un timbro con la dicitura « proposta estinzione credito d'imposta per lire . . . . . mediante titoli speciali di debito pubblico e per lire . . . . . mediante procedura ordinaria - Rif. rubrica n. . . . del . . . . ».

Analoga rubrica dovrà essere istituita dalle intendenze di finanza ove saranno annotati:

il numero di protocollo e la data di ricezione della proposta dell'ufficio;

la denominazione sociale e il domicilio fiscale dell'azienda o istituto di credito;

il periodo d'imposta cui si riferisce la proposta;

gli ammontari del credito d'imposta e degli interessi, per i quali è stata proposta l'estinzione da parte dell'ufficio;

l'importo ammesso all'estinzione mediante titoli indicando distintamente l'imposta e gli interessi.

Nell'ipotesi in cui, come innanzi disposto, sia stato anche proposto, per lo stesso periodo d'imposta il rimborso di somme diverse da quelle oggetto della procedura di estinzione prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 512, dovranno essere effettuate le opportune annotazioni nella rubrica e nel registro già in atto utilizzati a tal fine, rispettivamente, dall'ufficio e dall'intendenza di finanza, inserendo in essi opportuni reciproci riferimenti con le nuove specifiche rubriche relative alle proposte di estinzione del credito.

In ordine ai controlli da eseguirsi da parte delle intendenze di finanza, si richiama l'attenzione su quanto precisato nella predetta circolare n. 36, la quale prevede che « le stesse devono esaminare le proposte elaborate dagli uffici ed ove vengano rilevati errori o incompletezze richiedere le necessarie delucidazioni, anche per le vie brevi, al fine di rendere più rapidi gli adempimenti di competenza ».

Per le domande di estinzione presentate ai centri di servizio, gli stessi dovranno provvedere alla compilazione, in duplice copia, della relativa proposta, allegandone una alla dichiarazione dei redditi e l'altra alla memoria interna del centro stesso.

Le intendenze di finanza e i centri di servizio provvederanno altresì a dare motivata comunicazione, ai soggetti interessati, dell'eventuale non accoglimento, parziale o totale, delle richieste di estinzione presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 512 per le quali non sussistono, in tutto o in parte, i presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente in materia.

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1984 stabilisce che le intendenze di finanza ed i centri di servizio trasmettano, entro il 31 dicembre 1984, alla Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XV, per ciascuna azienda o istituto di credito un elenco riepilogativo, in duplice esemplare, che dovrà essere compilato in conformità al modello allegato alla presente circolare (allegato *B*), nel quale saranno riportati distintamente, per ciascun periodo d'imposta, lo ammontare dei crediti da estinguere per eccedenza delle ritenute ex art. 26, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, rispetto all'imposta dovuta e l'ammontare dei relativi interessi.

In presenza di domande di estinzione presentate da aziende ed istituti di credito per periodi d'imposta riguardanti aziende di credito estinte per fusione o per incorporazione, l'elenco riepilogativo relativo all'azienda di credito o istituto richiedente deve comprendere anche i crediti d'imposta dei periodi d'imposta delle società fuse o incorporate, con l'avvertenza che nella colonna 1 dell'elenco riepilogativo dovrà essere ovviamente indicato l'ufficio delle imposte cui per competenza sono state presentate le domande di estinzione dei crediti delle predette società e nella colonna 2, in corrispondenza dei periodi d'imposta interessati, sotto la denominazione dell'azienda o istituto di credito richiedente dovrà essere indicata la denominazione della azienda di credito estinta per fusione o per incorporazione.

Si richiama l'attenzione sul carattere di improrogabilità del suindicato termine del 31 dicembre 1984 per la trasmissione degli elenchi riepilogativi a questo Ministero, stabilito allo scopo di consentire poi l'inoltro al Ministero del tesoro di un esemplare di detti elenchi entro la prevista data del 31 gennaio 1985.

L'elenco riepilogativo sopra cennato, recante la intestazione della intendenza di finanza, dovrà essere datato e sottoscritto in ogni pagina dall'intendente di finanza e recare in calce la dichiarazione che le somme indicate nell'elenco stesso non hanno formato oggetto di rimborso, come stabilito dal terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Attesa la ristrettezza dei termini stabiliti dall'art. 4 del decreto-legge n. 512 per il completamento della procedura di rilevazione dei crediti di cui trattasi, si raccomanda agli uffici periferici interessati di dare inizio all'esame delle domande in questione con assoluta urgenza onde consentire alle intendenze di finanza ed a questo Ministero di provvedere in tempo utile agli adempimenti di rispettiva competenza. Ciò, anche allo scopo di richiedere tempestivamente alle aziende ed istituti di credito interessati eventuali documentazioni integrative che si rendessero ulteriormente necessarie.

Si fa presente, infine, che la procedura di rimborso ordinaria e l'emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle aziende ed istituti di credito che non si siano avvalsi della facoltà di cui al cennato art. 4 del decreto-legge n. 512, sospesa in ottemperanza alle istruzioni impartite con telegramma n. 15/5459 del 14 giugno 1984, potrà essere ripresa a partire dal mese di febbraio 1985.

6) *Calcolo e liquidazione degli interessi.*

Relativamente al calcolo degli interessi da liquidare a norma dell'art. 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, sulle somme oggetto della speciale procedura di estinzione di cui trattasi, l'art. 1 del decreto ministeriale stabilisce che le aziende e gli istituti di credito interessati debbono indicare nella domanda l'ammontare degli interessi maturati, per semestri interi compiuti dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, escluso il primo, fino al 30 giugno 1984, computando gli interessi stessi nella misura del 6 per cento a partire dal semestre in corso alla data del 6 marzo 1976 e del 5 per cento per i semestri precedenti.

La suddetta data del 30 giugno è stata prevista in armonia al decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 28 luglio 1984) con il quale, tra l'altro, è stato stabilito che i certificati speciali di credito del tesoro, da consegnare ad estinzione dei crediti di cui trattasi, avranno godimento a decorrere dal 1° luglio 1984.

Può essersi verificata l'ipotesi in cui, in applicazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, le aziende ed istituti di credito abbiano presentato entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, dichiarazione rettificativa della dichiarazione dei redditi originaria contenente la deduzione degli accantonamenti del fondo rischi su crediti di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, contabilizzati a fronte degli interessi di mora imputati al conto dei profitti e delle perdite.

In tale particolare fattispecie, occorre individuare il *dies a quo* del termine per il computo dei semestri rilevanti ai fini del calcolo degli interessi dovuti dall'erario per ritardato rimborso.

In proposito, si osserva che le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 170, nel prevedere a favore dei soggetti interessati la facoltà di sanare, presentando l'anzidetta dichiarazione rettificativa, situazioni di omessa contabilizzazione degli interessi di mora di competenza di periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto (5 giugno 1979), hanno dato luogo ad una commisurazione della base imponibile, determinata con riferimento alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, diversa da quella emergente dalla correlativa dichiarazione originaria.

Pertanto, la predetta dichiarazione rettificativa, anche se collegata alla dichiarazione originaria, configura un nuovo ed autonomo diritto nei confronti dell'erario che consiste, come già sopra accennato, nella possibilità data al contribuente interessato di procedere all'accantonamento a fronte degli interessi di mora nell'apposito fondo del passivo di cui al citato art. 66, possibilità questa non prevista anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 170.

Ne consegue che, versando gli interessi ex art. 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, ai fini del computo dei semestri utili per la determinazione degli interessi stessi deve farsi riferimento alla data di presentazione della dichiarazione rettificativa.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ed ai centri di servizio accuseranno ricevuta alla Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XV, trasmetteranno copia delle presenti istruzioni ai dipendenti uffici delle imposte, con carico di accusarne ricevuta e di assicurazione di adempimento.

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

Rimborso di residuo credito	☐

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI . . . . .

Prot. n. . . del . . . .

All'intendenza di finanza di . . . .

Oggetto: Proposta di estinzione dei crediti per eccedenza delle ritenute, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e proposta di rimborso di residuo credito.

Azienda o istituto di credito . . . .

Imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo di imposta .

Eseguita la liquidazione, a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione mod. 760 presentata il . . . prot. n. . . recante richiesta di rimborso di credito d'imposta per lire . . . . . . (cifre) . (lettere) .,

Verificata la domanda di estinzione del credito d'imposta presentata il . . prot. n. . per complessive lire . . . . . (cifre) (lettere) . di cui lire . . . . (cifre) (lettere) per sorte ritenute e lire . . . . . . (cifre) (lettere) . per interessi;

Effettuati i calcoli di cui alle seguenti Sezioni Prima, Seconda e Terza;

Sezione prima

Importo complessivo del credito di imposta da rimborsare, al netto degli interessi

A. Imposta corrispondente al reddito complessivo . . . . . . L. . . . .

meno:

1. Credito di imposta sui dividendi . . . . . L. . . . .
2. Credito per imposte pagate all'estero . . . L. . . . .
3. Totale ritenute di acconto . . . . L. . . . .

   di cui:

   Ritenute d'acconto subite ex art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . . . . (L. . . . . .)

   Ritenute d'acconto subite ex art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . . . (L. . . . . .)

4. Acconto versato . . . . . . L. . . . .
5. Acconto addizionale versato . . . . L. . . . . . .

B. Totale a dedurre (1 + 2 + 3 + 4 + 5) . . . . L. . . . .

C. Importo complessivo credito d'imposta da rimborsare (*B* — *A*) . . . . L. . . . .

Sezione seconda

Credito d'imposta oggetto di estinzione, compresi gli interessi

I. Imposta corrispondente al reddito complessivo . . . L. . . . . .

meno:

a) Ritenute d'acconto subite ex art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . . L. . . . . .

b) Ritenute d'acconto subite ex art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . L. .

II. Totale a dedurre (*a* + *b*) L. . . . .

III. Credito d'imposta estinguibile a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649 (II — I) . L. . . . .

IV. Interessi su credito d'imposta estinguibile per . . semestri interi, escluso il primo, al 30 giugno 1984, a partire dal . . L. . . . .

V. Totale credito d'imposta estinguibile a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 512 (III + IV) L. . . . . . .

Sezione terza

Residuo credito d'imposta da rimborsare nei modi ordinari, al netto degli interessi

1. Importo complessivo credito di imposta (lettera *C* sezione prima) . . . . L. .

meno:

2. Importo credito d'imposta estinguibile a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 512 (punto III sezione seconda) . . . . L.

3. Importo residuo credito d'imposta da riborsare nei modi ordinari (1 — 2) . . L. .

Rilevate la presenza e la regolarità formale della documentazione relativa alle ritenute d'acconto (n. . . . certificati per l'importo complessivo di L. . .), ai crediti d'imposta (. . . .) nonché ai versamenti dell'acconto (attestato n. . . del . . per L. . .) e del saldo dell'imposta (attestato n. . . del . . per L. . . .);

Nel certificare che i dati sopra riportati corrispondono esattamente a quelli risultanti dalla liquidazione della dichiarazione presentata dalla azienda (o istituto) di credito . . . . e dai documenti presentati;

Si propone

l'estinzione, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, del credito d'imposta di L. . . . . (in lettere) e dei relativi interessi per l'importo di L. . (cifre)

. ., come dai punti III e IV della sezione seconda;
(lettere)

Si propone

altresì il rimborso, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, n. 602, del residuo credito d'imposta di cui al punto 3 della sezione terza per L. . . . (cifre) . . . . (lettere) . relativamente al quale gli interessi vanno computati nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, tenendo presente che la dichiarazione mod. 760 è stata presentata in data . . .

. . . . lì . . . .
(Sede dell'ufficio) (data)

Il titolare dell'ufficio

. . . .
(Nome e cognome a macchina)
(Sottoscrizione leggibile)

ALLEGATO B

Numero progressivo elenchi compilati
....
Numeri rubrica . . .

(da compilare per ciascuna azienda o istituto di credito)

Ministero delle finanze - Intendenza di finanza di .
Reparto . . . ., numero prot. . . . del . . .

Oggetto: Estinzione dei crediti d'imposta sul reddito delle persone giuridiche a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

ELENCO RIEPILOGATIVO PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984

Il sottoscritto titolare (o reggente) dell'intendenza di finanza di . . . . . ;

Viste le proposte di estinzione del credito d'imposta relative alle domande presentate ai sensi delle norme in oggetto dall'azienda (o istituto) di credito . . per i periodi d'imposta trasmesse dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . .,

Rilevato che le predette proposte di estinzione sono state redatte in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale 26 giugno 1984 e con circolare n. . . del . . ottobre 1984

DICHIARA

che per gli anzidetti periodi d'imposta alla sopramenzionata azienda (o istituto) di credito compete l'estinzione, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, di crediti d'imposta per complessive L. . . . . . (cifre) (lettere) di cui L. . . . . . . per eccedenza, rispetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta, delle ritenute previste dal primo e secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a L. . . . . per i relativi interessi maturati per semestri compiuti, escluso il primo, fino al 30 giugno 1984, in conformità ai dati qui di seguito riepilogati.

(cifre) (lettere)

(Elenco riepilogativo)

Ufficio imposte	Azienda o istituto di credito istante	Periodo imposta	Ammontare credito imposta		Ammontare interessi	
			Richiesto	Estinguibile	Richiesto	Estinguibile
1	2	3	4	5	6	7
	Totali . . .					

Il sottoscritto dichiara, altresì, che le somme per i crediti d'imposta ed interessi indicate nel presente elenco e delle quali è proposta l'estinzione non hanno formato oggetto di rimborso.

Il presente elenco è composto di numero . . . pagine ognuna delle quali è datata e sottoscritta.

. . . ., li . . . .
(Sede intendenza) (data)

L'intendente di finanza (o il reggente dell'intendenza)
. . . .
(Nome e cognome scritto a macchina)
(Sottoscrizione leggibile)

ALLEGATO C

DECRETO 26 giugno 1984. — *Consolidamento dei crediti di imposta sul reddito delle persone giuridiche e dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984)

(Omissis).

(7050)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 dicembre 1984, n. **499.**

Legge 28 novembre 1984, n. 792 - Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

All'A.I.B.A. - Associazione italiana Brokers di assicurazioni

Al Sindacato nazionale agenti di assicurazione

All'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione

All'A.N.I.A. - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e p.c.:

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Come è noto, con la legge 28 novembre 1984, n. 792, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, è stato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'albo dei mediatori di assicurazione, suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori che esercitano attività di assicurazione da quelli che esercitano attività di riassicurazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

I - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.

La domanda di iscrizione all'albo (I o II sezione), redatta in carta legale e compilata secondo gli allegati modelli, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania 59/C - 00187 Roma.

Alla domanda, nella quale deve essere specificato se il richiedente intende esercitare attività di assicurazione ovverosia attività di riassicurazione, debbono essere allegati i seguenti documenti:

A) *Iscrizione delle persone fisiche (I sezione dell'albo):*

a) certificato di cittadinanza;

b) certificato di godimento dei diritti civili;

c) certificato di residenza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il domicilio;

d) certificato del casellario giudiziario generale;

e) certificato rilasciato dalla competente cancelleria fallimentare del tribunale attestante l'inesistenza di dichiarazione del fallimento oppure l'intervenuta riabilitazione nel caso vi sia stata dichiarazione di fallimento.

I certificati di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* debbono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione.

f) adesione al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione non garantiti dalla polizza indicata al successivo punto *g)*.

Nella fase di prima applicazione della presente legge n. 792 e fino a quando non verrà fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la misura del contributo da versare al suddetto fondo, gli interessati debbono dichiarare nella domanda di iscrizione di aderire al fondo di garanzia medesimo nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con l'apposito decreto;

g) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, stipulata con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, per il massimale che sarà fissato, per il 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in corso di emanazione;

h) attestato di idoneità conseguito nell'esame per l'iscrizione all'albo dei mediatori.

Nel caso in cui il richiedente dichiari nella domanda di iscrizione all'albo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4, lettera *a)* o *b)*, della legge, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, escluso quello di cui alla lettera *h)*, anche i seguenti altri documenti:

1) Nell'ipotesi della lettera *a)*, art. 4 ultimo comma, della legge:

copia del provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

2) Nell'ipotesi della lettera *b*), art. 4, ultimo comma, della legge:

a) per coloro che abbiano svolto mansioni direttive nelle imprese indicate dall'art. 4, lettera *b*):

copia dell'atto comprovante il rapporto impresa-soggetto esercitante mansioni direttive presso l'impresa stessa (lettera di assunzione o di promozione), corredato di dichiarazione dell'impresa, con firma autenticata del legale rappresentante, attestante la durata almeno quadriennale e continuativa del relativo rapporto;

b) per gli agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo da almeno quattro anni:

documento rilasciato dall'impresa preponente attestante l'attività per almeno un quadriennio, in modo continuativo, di agente di assicurazione; detto documento deve recare la firma autenticata del legale rappresentante della impresa;

i) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale « tassa per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 13 della legge 28 novembre 1984, n. 792 ».

B) *Iscrizione delle persone giuridiche* (*II sezione dell'albo*):

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, con attestazione dell'avvenuto deposito ed avvenuta iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale; occorre, inoltre, che sia certificato che la società non ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e non trovasi in liquidazione;

b) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la sede legale e la sede degli uffici direzionali;

c) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società, sottoscritto dal (o dai) legale rappresentante della società medesima;

d) documento comprovante l'esercizio per almeno cinque anni dell'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione da parte dell'amministratore delegato o del direttore generale della società.

L'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione per detto periodo dovrà essere comprovato con la documentazione indicata all'art. 15, secondo comma, della legge n. 792/1984, fino a quando la prova non potrà essere fornita dall'iscrizione all'albo per il periodo quinquennale;

e) documento attestante l'iscrizione alla prima sezione dell'albo dell'amministratore delegato, del direttore generale, del rappresentante legale e di gestori della società;

f) adesione al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione e non garantiti dalla polizza indicata al successivo punto *g*).

Nella fase di prima applicazione della legge n. 792/1984 e fino a quando non verrà fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la misura del contributo da versare al suddetto fondo, gli interessati debbono dichiarare nella domanda di iscrizione di aderire al fondo di garanzia medesimo nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto;

g) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, stipulata con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, per il massimale che sarà fissato, per il 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in corso di emanazione.

Nel caso in cui la società richiedente l'iscrizione stessa intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, ciascuna delle persone fisiche preposte alle due attività deve essere provvista dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 792/1984;

h) dimostrare per le società che esercitano la mediazione riassicurativa di disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire;

i) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, così come indicato per le persone fisiche.

II DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ART. 15 DELLA LEGGE N. 292/1984).

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione — cioè i soggetti di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 15 della legge — possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio del 12 febbraio 1985. Fa fede, in proposito, la data del timbro postale di spedizione.

In particolare:

a) *Persone fisiche che esercitano l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione*:

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati, oltre ai documenti già in precedenza indicati (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), i seguenti altri documenti:

dichiarazione relativa all'ammontare delle provvigioni acquisite nel corso degli ultimi anni, comprovate dalle dichiarazioni dei redditi denunciati per gli stessi anni;

certificazione rilasciata dell'associazione di categoria o, in alternativa, dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, dalle quali deve risultare da quanto tempo è esercitata l'attività di mediazione, con la specificazione se trattasi di attività assicurativa o riassicurativa.

La suddetta certificazione deve essere firmata dai legali rappresentanti dell'associazione di categoria o dalle imprese e dalle aziende fonti di affari;

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione potrà continuare ad essere svolta a titolo provvisorio. L'ufficio dovrà provvedere, sulla base della documentazione che deve essere presentata a corredo della domanda, ad accertare, entro il termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda medesima, l'esistenza dei requisiti voluti dalla legge.

L'attività esercitata in via provvisoria non potrà comunque proseguire oltre la scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, periodo entro il quale l'interessato dovrà aver superato la prova di esame d'idoneità di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 ed ottenuto l'iscrizione all'albo dei mediatori.

b) *Persone fisiche che da almeno tre anni esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese*:

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati, oltre ai documenti elencati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), che precedono:

certificazione rilasciata dall'associazione di categoria, attestante che il richiedente abbia svolto attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolare o legale rappresentante di imprese di mediazione assicurativa o riassicurativa, da almeno un triennio;

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione della data di avvenuta iscrizione;

certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle imprese attestante la regolare iscrizione dell'impresa nonché i nominativi delle persone fisiche titolari o legali rappresentanti dell'impresa medesima da almeno un triennio.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, accertati dall'ufficio entro il termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, dà diritto all'iscrizione dell'interessato nella prima sezione dell'albo anche indipendentemente dalla prova di idoneità, di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 della legge n. 792.

c) *Società che esercitano l'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa da almeno un quinquennio*:

Dette società hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell'albo, entro il termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 5 e sempre che risultino iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese. Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedere a conformarsi alla prescrizione di cui al suddetto art. 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge.

A corredo della domanda di iscrizione le società dovranno inviare, oltre alla documentazione prevista dalla lettera B) - Iscrizione delle persone giuridiche, anche:

certificazione rilasciata dall'associazione di categoria o, in alternativa, dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari dalle quali deve risultare da quanto tempo è esercitata l'attività di mediazione, con la specificazione se trattasi di attività assicurativa o riassicurativa.

La suddetta certificazione deve essere firmata dai legali rappresentanti dell'associazione di categoria o dalle imprese e dalle aziende fonti di affari;

certificato di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

d) *Società che esercitano l'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa da meno di cinque anni*:

Dette società, qualora non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dell'art. 5, dovranno, oltre alla documentazione indicata nella lettera precedente, procedere a richiesta dell'ufficio, alle opportune modifiche dell'oggetto sociale adeguandolo a quanto espressamente previsto dalla norma.

Potranno temporaneamente continuare a svolgere la propria attività con gli amministratori delegati, direttori generali e gestori (lettere *c*) e *d*) anche se privi dei requisiti di iscrizione all'albo, con l'avvertimento che l'attività di mediazione dovrà essere regolarizzata per quanto attiene alle suddette persone al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della legge, termine entro il quale gli interessati, previo superamento, ove previsto, della prova di idoneità di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 della legge, dovranno risultare iscritti all'albo.

Si allegano alla presente circolare due schemi di domanda per l'iscrizione all'albo dei mediatori.

Con altra circolare saranno forniti chiarimenti per la iscrizione di persone fisiche e di persone giuridiche della Comunità economica europea.

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO A

Schema di domanda per l'iscrizione
delle persone fisiche

Raccomandata A. R.

Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto ., nato a ., il . ., residente in ., codice fiscale ., chiede di essere iscritto nella prima sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito con legge 28 novembre 1984, n. 792.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano (o di rientrare in uno dei casi previsti dalla lettera *a*) dell'art 4, primo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792);

b) di godere dei diritti civili;

c) di essere domiciliato in Italia;

d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera *d*) dell'art. 4 della legge n. 792/84;

e) di non essere stato dichiarato fallito (o di essere stato dichiarato fallito e successivamente riabilitato);

f) di aderire al Fondo di garanzia, previsto dalla lettera *f*) dell'art. 4 della legge succitata, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite per l'anno 1985 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, impegnandosi ai versamenti conseguenti;

g) di aver stipulato la polizza per R.C. professionale prevista alla lettera g) dell'art. 4 della legge succitata con le forme e l'ammontare di copertura stabiliti;

h) di aver sostenuto la prova di idoneità prevista alla lettera *h*), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 792/84 (oppure di essere esonerato dalla prova trovandosi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4 lettera *a*) o *b*) della legge) (oppure di non dover sostenere la prova di idoneità rientrando nelle condizioni previste al terzo comma dell'art. 15 della legge n. 792/84);

i) di esercitare (o di voler esercitare) attività di mediatore di assicurazione (o di riassicurazione).

A dimostrazione di quanto sopra allega alla presente:

1) certificato di cittadinanza;

2) certificato di godimento dei diritti civili;

3) certificato di residenza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta il domicilio;

4) certificato del casellario giudiziario generale;

5) certificato rilasciato dalla competente cancelleria fallimentare del tribunale;

6) polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali;

7) attestato di idoneità conseguita nell'esame per l'iscrizione all'albo (ovvero in caso di esonero dall'esame, o nei casi previsti nella fase transitoria, uno dei documenti alternativi indicati nella circolare ministeriale);

8) dichiarazione relativa all'ammontare delle provvigioni acquisite nel corso degli ultimi . . anni comprovate dalle dichiarazioni dei redditi denunciati per gli stessi anni (da produrre nella fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984);

9) certificato di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione della data di iscrizione (da produrre nella fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984);

10) certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle imprese attestante la regolare iscrizione dell'impresa nonché i nominativi delle persone fisiche titolari o legali rappresentanti della impresa da almeno un triennio (tale certificato non è richiesto in caso di impresa individuale) (da produrre nella fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984);

11) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000.

Data, . . .

Firma . . . .

ALLEGATO B

Schema di domanda per l'iscrizione
delle società

Raccomandata A. R.

Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

La sottoscritta società . . . . ., con sede legale a . . . . ., codice fiscale . . . ., chiede di essere iscritta nella seconda sezione dell'albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792.

All'uopo dichiara:

a) di avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) di avere l'oggetto sociale limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale (ovvero di impegnarsi a conformarsi alla prescrizione precedente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 792/1984);

c) di avere quali amministratore delegato e direttore generale persone iscritte alla sezione prima dell'albo dei mediatori di assicurazione, con anzianità di attività della professione di almeno 5 anni (ovvero di impegnarsi a conformarsi alla prescrizione precedente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 792/1984);

d) di essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'Albo dei mediatori di assicurazione (ovvero impegnarsi a conformarsi alla prescrizione precedente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 792/1984);

e) di aderire al Fondo di garanzia, previsto alla lettera *f*) dell'art. 4 della legge n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite per l'anno 1985 con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, impegnandosi ai versamenti conseguenti;

f) di aver stipulato la polizza per R.C. professionale prevista alla lettera g) dell'art. 4 della legge n. 792/84 con le forme e l'ammontare di copertura stabiliti;

g) che il fatturato provvigionale per l'anno 1983 è stato di L. . . . . . (limitatamente alla fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984).

A dimostrazione di quanto sopra dichiarato, si allega alla presente:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto con la attestazione dell'avvenuto deposito e della iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;

2) certificato attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società e copia delle rispettive domande di iscrizione alla prima sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione;

4) dichiarazione della associazione di categoria o di 5 imprese assicuratrici o riassicuratrici e di non meno di 5 aziende fonti di affari, firmata dai legali rappresentanti, attestante l'anzianità di esercizio dell'attività (da produrre nella fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984);

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000;

6) certificato rilasciato dalla competente cancelleria fallimentare del tribunale attestante la inesistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione;

7) polizza di assicurazione di R.C. per negligenze od errori professionali;

8) bilancio relativo all'esercizio 1983 (da produrre nella fase transitoria - art. 15 legge n. 792/1984).

Roma, ...

Firma . . . .

(7111)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso a quindici posti di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 18 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

13 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere E, G, I, N, O, Q, R, U;

14 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere J, L, P, Y, X;

15 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere B, H, S, Z;

16 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere A, M, T;

17 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere D, F, K;

18 maggio 1985 - ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere C, V, M.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(7053)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad ottantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 16, parte seconda, del 15 agosto 1984, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania 1° agosto 1983, n. 607, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso ad ottantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 13 febbraio 1982, n. 4058.

(7160)

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto oncologo-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oncologo-chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(7074)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di aiuto oncologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto oncologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(7075)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Avviso di rettifica al concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti di primo dirigente. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 219 del 9 agosto 1984).

Nel concorso citato in epigrafe il comma primo dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

A) Incarichi e servizi speciali . . . fino a 10 punti

B) Lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . fino a 10 punti

C) Pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . . . fino a 12 punti

D) Frequenze ai corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . fino a 8 punti

E) Specializzazione post-laurea o altri titoli culturali . . . . fino a 12 punti

F) Risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . fino a 8 punti ».

(7113)

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 344 del 15 dicembre 1984).

Nello schema di domanda allegato al concorso citato in epigrafe è soppresso il punto 6) relativo al possesso del diploma di dattilografia (o stenografia).

(7112)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 352 del 24 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Acquedotti oltrepo Pavese - Azienda consorziale di Stradella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore-programmatore.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1984, n. 34.
Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del 9 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione assicura ai dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o ai superstiti indicati nell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata nel successivo art. 2.

Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto Istituto.

Art. 2.
Indennità di servizio - Misura

Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL riferita alla data di cessazione del servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuibili in applicazione dell'art. 2 della legge 2 maggio 1970, n. 336.

L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Ai fini del calcolo degli anni di servizio le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dell'INADEL.

Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL.

Art. 3.
Anni valutabili

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono computabili:

a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

b) i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS e all'INADEL nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali;

c) i servizi e periodi riscattati dal dipendente presso l'ENPAS e l'INADEL.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle prestazioni previdenziali.

Sono parimenti esclusi i servizi soggetti al regime indicato nell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 4.
Servizi non ricongiungibili

Al personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso l'ente di provenienza e a condizione che risultino versate alla tesoreria regionale le somme accantonate a titolo d'indennità di fine servizio si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento;

b) la Regione incamera in apposito capitolo le somme di cui al precedente punto *a*) e provvede a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dall'avvenuto versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata, in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL ed ai periodi di cui al precedente punto *a*) computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di previdenza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa, quali indicati nell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di cui all'art. 2 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto *a*) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

Art. 5.
Rifusione

I dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della regione Marche che abbiano già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso l'ente di provenienza possono rifondere in una unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita, al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo rifuso, la valutazione del servizio prestato presso l'ente di provenienza stabilito dall'art. 2 della presente legge.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a cinque anni.

In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50% a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della prestazione della domanda di cui al primo comma del successivo art. 6.

L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione del servizio è portato in detrazione per il valore capitale dell'ammontare del trattamento previdenziale complessivo spettante.

Art. 6.
Termini

Il personale interessato all'applicazione del primo comma dell'art. 5 della presente legge deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione della domanda prevista al comma precedente il dipendente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione della somma da rifondere o, in alternativa, far pervenire domanda di rateizzazione.

Art. 7.
Trattamento per il personale che non ha diritto all'indennità premio di servizio

La Regione assicura il trattamento di cui all'art. 1 della presente legge anche nell'ipotesi che all'atto della cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio od altro analogo trattamento.

Al personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato una indennità di liquidazione pari a un dodicesimo dell'80% dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresa l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

Ai fini di cui sopra le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono computate a mese intero.

Le frazioni di mese fino a quindici giorni sono trascurate.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Art. 8.

Estensione ad altri enti

Gli organi di amministrazione degli enti istituiti dalla Regione o ai quali la Regione partecipa possono adottare apposito regolamento, da approvarsi da parte della giunta regionale, per adeguare il trattamento previdenziale del rispettivo personale ai principi della presente legge con riferimento alla decorrenza della loro iscrizione all'INADEL.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivati dalla applicazione della presente legge sono iscritte per l'anno 1984 a carico del cap. 1220102 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione « trattamento di fine servizio al personale » e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le dette spese sono dichiarate obbligatorie.

Gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli di cui al precedente comma sono disposti, in correlazione agli effettivi fabbisogni, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio regionale entro trenta giorni, con prelevamento dai relativi importi del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 novembre 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1984, n. 35.

Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308, in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del 9 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento degli obiettivi della programmazione energetica nazionale promuovendo e coordinando iniziative volte a favorire la razionalizzazione dell'uso e il contenimento del consumo di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

A tal fine sono concessi:

contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia;

contributi in conto interessi ovvero in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale;

incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano altresì fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Capo I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA

Art. 2.

Interventi ammessi a contributo

La regione Marche eroga contributi, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al fine di incentivare la realizzazione di interventi volti a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia:

nella climatizzazione degli ambienti anche adibiti a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo;

nella produzione di acqua calda per uso sanitario o destinata a impianti sportivi;

nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati per:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20%, anche riferito ad ogni singolo intervento, effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tabella *A* allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella tabella *B* allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308, sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione globale medio annuo non inferiore a 2,65 o l'installazione di impianti o sistemi per l'utilizzo di fonti rinnovabili. Tali interventi devono consentire la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto o sistema in cui sono attuati. Il fabbisogno termico annuo è determinato, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti, anche ristrutturati, secondo le modalità, i criteri e le limitazioni della legge 30 aprile 1976, n. 373 e successivi decreti attuativi, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di sistemi di controllo integrati negli edifici pubblici, ovvero negli edifici civili dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal/h (116 Kw), in grado di regolare e, simultaneamente, contabilizzare o ripartire per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente;

5) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno energetico annuo dell'impianto o sistema in cui è attuato l'intervento;

6) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione globale medio annuo non inferiore a 2,65 o di altri impianti o sistemi utilizzati fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda per uso sanitario o destinata a impianti sportivi. Tali interventi devono consentire la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto o sistema di cui sono attuati;

7) l'utilizzo di impianti fotovoltaici o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

La percentuale di risparmio energetico annuo indicata al punto 1) e la percentuale di copertura del fabbisogno termico ed energetico annuo richiamata nei punti 3), 5) e 6) deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o impiantistico sul quale si interviene.

Art. 3.

Criteri e priorità per la concessione del contributo

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti articoli, in base ai seguenti criteri e priorità:

1) una quota parte non superiore al 20% viene riservata agli interventi di cui ai punti 3), 6) e 7) del precedente art. 2. All'interno di detta quota hanno priorità, nell'ordine, gli interventi del punto 7) e quelli previsti dalla campagna ENEL per la produzione di acqua calda per uso sanitario;

2) la quota residua è ripartita tra i diversi settori di intervento, secondo le seguenti percentuali:

a) edilizia a uso turistico, commerciale, sportivo, scolastico, pubblico, sanitario: 45%;
b) edilizia ad uso residenziale: 30%;
c) edilizia ad uso agricolo: 10%;
d) edilizia ad uso industriale e artigianale: 10%.

L'ulteriore quota residua, pari al 5%, è riservata agli interventi rimasti esclusi dai contributi connessi alla ripartizione per settori di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) che conseguono il miglior rapporto tra quantità di energia primaria risparmiata e unità di capitale investito.

Per gli interventi indicati nelle lettere *a*) e *b*), del punto 2) del presente articolo, è accordata priorità rispettivamente all'edilizia a uso sanitario, sportivo e all'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata.

Le domande di intervento escluse dalle assegnazioni di cui al punto 1) sono inserite nella graduatoria degli interventi di cui al punto 2).

I fondi non impegnati di un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo le proporzioni di cui al precedente punto 2).

Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 4.

Misura del contributo

Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento documentate e fino a un massimo di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Nei seguenti casi, per ciascuno degli interventi ammessi a contributo, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e al coordinamento degli interventi, il contributo di cui al comma precedente è concesso:

a) per ogni socio o condominio, negli interventi a favore di cooperative o di altre forme consortili e condominiali;

b) per ogni sottosistema energetico, negli interventi su sistemi energetici complessi nell'edilizia scolastica, sportiva, sanitaria e in quella relativa ai servizi sociali. Ogni sottosistema energetico corrisponde a un consumo energetico annuo, prima dell'intervento, pari a 5 Tep.

Nei casi di cui al precedente comma sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa di investimento non sia superiore ai 500 milioni di lire.

Per gli interventi di cui al punto 7) del precedente art. 2 il contributo è elevato all'80% dell'investimento documentato.

Capo II

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI OVVERO IN CONTO CAPITALE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO E INDUSTRIALE.

Art. 5.

Interventi ammessi a contributo

La Regione, al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale, eroga contributi in conto interessi ovvero in conto capitale secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che attuino in aziende agricole e imprese industriali o artigianali, singole o associate, interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguono una economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica, sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 Kwh di energia elettrica. Il termine « intervento » deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale, preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.

Art. 6.

Criteri e priorità per la concessione del contributo

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi, di cui al precedente articolo, in base ai seguenti criteri e priorità.

Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 15% e agli interventi nel settore industriale e artigianale l'85% delle somme globalmente disponibili.

Nel settore agricolo hanno priorità nel seguente ordine:

1) gli interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici negli impianti di essiccazione dei prodotti agricoli e nelle colture protette;

2) gli interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici nella gestione di impianti zootecnici;

3) altri interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

Nel settore industriale e artigianale hanno priorità nel seguente ordine:

1) gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo;

2) gli interventi volti a realizzare o potenziare impianti di cogenerazione o recupero di calore;

3) gli interventi volti all'utilizzazione dei rifiuti e scarichi di lavorazione;

4) gli interventi volti alla coibentazione degli impianti;

5) altri interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

Per interventi che prevedono anche la climatizzazione degli ambienti il contributo viene concesso sull'intervento complessivo purché il risparmio di energia conseguente alla climatizzazione sia inferiore al 50% del risparmio globale.

I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 7.

Misura del contributo

Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, è pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale pari al 25% delle spese preventivate. L'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale non può superare il 30% delle somme assegnate alla Regione per le finalità di cui all'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

I contributi di cui ai commi precedenti non possono eccedere, per ciascuna iniziativa, il limite di 500 milioni di lire.

Capo III

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 8.

Interventi ammessi a contributo

La Regione eroga contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a dotare il settore agricolo di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che attuano interventi nel settore agroenergetico.

Sono da ritenersi interventi di interesse agricolo quelli rivolti alla realizzazione:

di contruzioni rurali per l'esercizio di allevamento o di colture;

di impianti e attrezzature al servizio delle colture o degli allevamenti nonché per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Tra gli interventi di applicazione delle tecnologie di utilizzo delle energie rinnovabili rientrano, oltre alle tecnologie in quanto tali anche tutti gli apprestamenti necessari a rendere operanti le tecnologie stesse fino alla utilizzazione finale. In particolare: gli adattamenti delle strutture di allevamento per la raccolta e il pretrattamento delle deiezioni animali da utilizzare negli impianti di fermentazione anaerobica; le macchine e gli impianti per il pretrattamento dei sottoprodotti legnosi e cellulosici e da destinare a impianti di combustione o di gasificazione.

Art. 9.

Criteri e priorità per la concessione del contributo

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, eroga contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi, di cui al precedente articolo, in base ai seguenti criteri e priorità.

Una quota non superiore al 30% della somma disponibile viene riservata a interventi, la cui spesa di investimento non sia superiore ai 100 milioni di lire, per l'utilizzazione dell'energia solare, eolica, idraulica e di sottoprodotti vegetali e animali in impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica.

La quota residua è destinata a interventi la cui spesa di investimento sia sueriore ai 100 milioni considerando in ordine prioritario gli impianti:

1) di fermentazione anaerobica delle deiezioni animali;

2) di utilizzazione dell'energia solare;

3) di produzione di energia termica, elettrica e meccanica mediante altre fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa la produzione di energia idroelettrica che utilizzi le concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7.

Per interventi che prevedono soluzioni combinate, utilizzanti una o più fonti energetiche rinnovabili e tecniche di risparmio fra loro opportunamente integrate, il contributo viene concesso purché la produzione di energia da fonte rinnovabile sia superiore al 50% della quantità totale di energia prodotta e utilizzata.

I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui ai commi precedenti.

Con i fondi non utilizzati o derivanti da ulteriori assegnazioni è formulato un nuovo piano secondo le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 10.

Misura del contributo

Per gli interventi di cui al precedente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa. Tale misura è elevata al 60% per le cooperative.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente comma è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale, contratti con gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Il concorso regionale negli interessi non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato previsto a carico del mutuatario per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Capo IV

PROCEDURE

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale:

in sede di prima applicazione della presente legge, entro 40 giorni dalla data della sua entrata in vigore;

per gli anni successivi, entro il 31 gennaio.

La giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie non impegnate, può disporre l'apertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande.

Per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge le domande sono formulate utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

Le domande, complete di tutte le informazioni e documentazioni richieste, sono accompagnate da una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento.

Tale relazione, da redigersi in conformità alle direttive tecniche vigenti, deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del progetto, i dati utili per stabilire l'ammissibilità al contributo, nonché le specifiche dichiarazioni per la regolare manutenzione e il corretto esercizio degli impianti o delle opere.

Le domande relative alla concessione dei contributi in conto interesse, unitamente alle relazioni tecnico-economiche, sono redatte in duplice copia di cui una è inviata a uno degli istituti di credito abilitati e convenzionati con la Regione.

Ai fini della concessione del credito agevolato, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione unitamente allo estratto della delibera e a una relazione motivata, in conformità a quanto stabilito nell'apposita convenzione di cui al successivo art. 13.

Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 4, o nel caso di più interventi, deve essere presentata un'unica domanda completa, per ogni intervento, di tutto quanto richiesto dal presente articolo.

Art. 12.

Istruttoria e formazione delle graduatorie

La giunta regionale, previa istruttoria tecnica ed economica, approva, entro i sessanta giorni successivi al termine di presentazione delle domande, i piani di finanziamento di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 9 predisponendo apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo e provvede alla concessione dei contributi stessi fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Sono escluse dalle graduatorie le domande di contributo non formulate secondo quanto richiesto dal precedente art. 11 e quelle relative a interventi per i quali sono stati richiesti, ad altro titolo, i contributi previsti dalla legge 29 maggio 1982, numero 308.

Le graduatorie sono formulate:

per gli interventi di cui ai capi I e II, sulla base del miglior rapporto fra quantità di energia primaria risparmiata e unità di capitale investito;

per gli interventi di cui al capo III, sulla base del miglior rapporto fra quantità di energia prodotta e unità di capitale investito moltiplicato per la percentuale di utilizzo dell'energia prodotta.

Gli interventi presenti nella graduatoria e non ammessi a contributo per esaurimento dei fondi accedono alla graduatoria dei successivi piani finanziari di cui agli articoli 3, 6 e 9.

Art. 13.

Liquidazione del contributo

Il contributo in conto interessi è erogato in conformità ad apposita convenzione.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare la sopraindicata convenzione con istituti di credito abilitati a esercitare il credito a medio termine.

E' ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tal caso cessa per la Regione l'obbligo di concedere il concorso in conto interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.

Il contributo in conto capitale è erogato in due rate di cui la prima, non superiore all'80 % del contributo concesso, a stato d'avanzamento lavori e a fronte della spesa documentata.

La seconda rata è erogata:

a) per il contributo di cui al precedente art. 2, ad avvenuta realizzazione dell'opera previa dichiarazione di conformità al progetto, sottoscritta congiuntamente dal committente, dal progettista e dall'esecutore dell'intervento e su documentazione dell'intera spesa sostenuta regolarmente quietanzata;

b) per il contributo di cui ai precedenti articoli 5 e 8, su documentazione dell'intera spesa sostenuta, debitamente quietanzata, e dopo verifica dell'avvenuta realizzazione dell'opera conformemente alle specifiche tecniche del progetto presentato, da effettuarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data della richiesta di pagamento della seconda rata, secondo le seguenti modalità:

per interventi la cui spesa di investimento sia inferiore ai 100 milioni di lire la richiesta di pagamento della seconda rata deve essere corredata da dichiarazione congiunta di conformità al progetto, sottoscritta dal committente, dal progettista e dall'esecutore dell'opera o da certificato di collaudo redatto da altro ingegnere iscritto all'albo professionale;

per interventi la cui spesa di investimento sia superiore ai 100 milioni di lire, la richiesta di pagamento della seconda rata deve essere corredata da certificato di collaudo redatto da un ingegnere designato dalla Regione.

Il contributo in conto capitale può essere erogato in unica rata, previa verifica, quando i lavori siano stati già ultimati alla data di approvazione del piano di finanziamento. La richiesta di pagamento deve essere corredata dalla dichiarazione o dal certificato di collaudo, di cui al comma precedente, nonché dalla documentazione di spesa debitamente quietanzata.

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 14.

Divieto di cumulo

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o della Regione.

Art. 15.

Controlli e obblighi

La giunta regionale si riserva di disporre la verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere conformemente alle specifiche tecniche del progetto presentato, nonché della regolare manutenzione e del corretto esercizio delle stesse.

Ai beneficiari dei contributi regionali è fatto obbligo di:

a) mantenere in esercizio l'impianto per la durata di erogazione del contributo e comunque per non meno di 5 anni;

b) comunicare ogni eventuale variazione e destinazione apportata all'impianto;

c) rendere disponibili i dati richiesti dalla Regione sull'efficacia dell'intervento.

Art. 16.

Varianti in corso d'opera

Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, lo avente diritto deve inviare alla regione una comunicazione relativa alla variante, completa di tutte le documentazioni atte a dimostrare che anche l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento del rapporto di cui al terzo comma dell'art. 12.

Art. 17.

Decadenza dal contributo

La giunta regionale pronuncia la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorché in tutto o in parte liquidati, qualora:

a) i finanziamenti non abbiano realizzato le finalità per le quali erano stati concessi;

b) siano stati forniti dati non veritieri e tali da indurre in errore l'amministrazione regionale;

c) gli interventi previsti non siano iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o ultimati entro il termine assegnato nel giustificato motivo;

d) si sia contravvenuto alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

La decadenza comporta l'obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi legali, nonché, nella ipotesi di cui al comma precedente, lettera *b*), l'esclusione, fino a un decennio, da ogni finanziamento regionale.

I contributi per i quali si sia verificata decadenza o rinuncia sono utilizzati nel successivo piano di finanziamento secondo quanto previsto dal penultimo comma degli articoli 3, 6 e 9.

Art. 18.

Campo di applicazione della presente legge

Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge le iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981. A tal fine fanno fede le date riportate nelle fatture di pagamento opportunamente quietanzate.

Sono ammissibili alle provvidenze anche gli impianti e le apparecchiature non omologati, acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di cui all'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

I soggetti che richiedono, contemporaneamente, all'ENEL l'anticipazione finanziaria prevista dalla campagna per la produzione di acqua calda per uso sanitario e alle Regione il contributo in conto capitale, devono presentare alla Regione apposita domanda utilizzando i modelli di cui al terzo comma del precedente art. 11, con copia della documentazione prodotta all'ente elettrico.

Per detti interventi la concessione del contributo regionale avviene in unica soluzione e a fronte di documentazione di spesa regolarmente quietanzata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successivi decreti attuativi.

Art. 19.

Relazione annuale

La giunta regionale trasmette annualmente, entro il mese di febbraio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli interventi di cui ai capi I e II, ed entro il mese di gennaio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per gli interventi di cui al capo III, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

La relazione è accompagnata da una valutazione globale degli interventi finanziati in rapporto alle direttive nazionali e alla programmazione regionale.

Copia della documentazione di cui ai commi precedenti è trasmessa al consiglio regionale.

Art. 20.

Convenzioni

Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le università marchigiane, con l'ENEA, con il CNR, con l'ENEL, con l'ENI e con gli altri soggetti operanti nei diversi campi dell'energia.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono rivolte altresì a sviluppare iniziative e programmi di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche da compiersi dai soggetti sopraindicati al fine di:

realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche e delle strutture distributive della Regione;

svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

individuare il potenziale energetico della Regione.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili nell'edilizia

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal capo I della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 9.314.800.000.

Al pagamento degli oneri di cui al precedente comma si provvede con lo stesso stanziamento di L. 9.314.800.000 iscritto a carico del cap. 2228201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità sulle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e non ancora ripartite all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Contributi in conto interessi o in conto capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

Per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui di durata fino a dieci anni previsti dal capo II della presente legge, è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 4.192.200.000.

L'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità, a titolo di ripartizione della disponibilità di L. 120.000.000.000 di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Al pagamento delle prime annualità dei contributi in conto interessi di cui ai commi precedenti si provvede con i fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità relative ai limiti di impegno di cui allo stesso art. 8 della legge n. 308/1982 e iscritti a carico del cap. 2228203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate rispettivamente di L. 2.096.100.000 e di L. 1.000.000.000 e si stabiliscono in lire 4.192.200.000 e in L. 1.000.000.000; le annualità successive fanno carico al cap. 6200241 il cui stanziamento di competenza è aumentato di L. 4.192.200.000 e si stabilisce in L. 6.288.300.000 e il cui stanziamento di cassa è ridotto di L. 1.000.000.000; lo stanziamento di competenza del cap. 2228202 è ridotto di lire 6.288.300.000.

Con legge di variazione del bilancio le somme occorrenti per la concessione del contributo in capitale ai soggetti che ne facessero richiesta ai sensi dell'art. 5 della presente legge sono iscritte a carico del cap. 2228202 dello stato di previsione della spesa contro equivalente riduzione delle annualità dei limiti di impegno di cui al presente articolo e contestuale riduzione dello stanziamento del cap. 2228203.

Art. 23.

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal capo III della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 2.032.713.000.

Al pagamento degli oneri di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di L. 2.032.713.000 iscritto a carico del cap. 2228204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma si intende modificata per effetto delle ulteriori assegnazioni di fondi che saranno disposte dai competenti organi dello Stato per le stesse finalità, sulle disponibilità recate dall'art. 12, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e non ancora ripartite all'entrata in vigore della presente legge.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali previsti dal capo III della presente legge è autorizzato, per l'anno 1984, un limite di impegno di L. 203.271.000.

Al pagamento del concorso negli interessi previsti dal comma precedente si provvede con i fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità relative ai limiti di impegno decorrenti dall'anno 1981 e 1982 con termine, rispettivamente, nell'anno 2000 e 2001, di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e iscritti, per l'anno 1984, a carico del cap. 2228205 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno nell'importo di L. 203.271.000 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 24.

Convenzioni con enti e altri soggetti

Al pagamento delle spese previste dal precedente art. 20 si provvede, per l'anno 1984, con i fondi stanziati a carico del cap. 2228101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, la cui denominazione è così modificata « Spese per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Regione e le Università marchigiane, l'ENEA, il CNR, l'ENEL, l'ENI e altri soggetti operanti nei diversi settori dell'energia », e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 novembre 1984

MASSI

(6220)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1984, n. 34.

Anticipazioni per interventi di edilizia scolastica in area terremotata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire al comune di Marsiconuovo, gravemente danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, l'acquisizione dell'area destinata alla realizzazione di un complesso scolastico per la scuola media superiore donato dal Congresso degli Stati Uniti d'America e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, la regione Basilicata dispone l'anticipazione della somma di L. 300.000.000.

Art. 2.

A parziale modifica della legge regionale 6 maggio 1982, n. 13, e al fine di superare le difficoltà che hanno impedito al comune di Rionero di procedere all'acquisizione e urbanizzazione della area destinata alla realizzazione del complesso scolastico donato dal Congresso degli Stati Uniti d'America, si dispone l'anticipazione della somma di L. 500.000.000 a favore del comune di Rionero.

Art. 3.

L'erogazione delle somme specificate nei precedenti articoli 1 e 2 è subordinata all'impiego da parte dei comuni beneficiari di provvedere alla restituzione in coincidenza con l'accreditamento dei fondi relativi al programma per l'anno 1984 di cui alla legge 14 aprile 1981, n. 219.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 novembre 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1984, n. **35**.
Modifica alla legge regionale 25 marzo 1983, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 24 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 11, viene così modificato:

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine e le designazioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle a componente di istituti, organismi, enti pubblici, anche economici, di dimensione nazionale, e per quelle previste dal terzo comma dell'art. 3, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento o del consiglio regionale;

b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza;

c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 novembre 1984

AZZARA'

(7040)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1984, n. **47**.
Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'art. 27, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è richiesta dal consiglio comunale con la deliberazione con la quale si perimetrano le aree destinate all'intervento previsto; ed è concessa con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'artigianato, industria e commercio, preceduta da conforme parere dei competenti servizi dell'assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio, vistato dall'assessore regionale ad essi preposto, entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

Il parere del comitato tecnico regionale per l'urbanistica e l'assetto del territorio, prima sezione, può essere richiesto solo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

L'adozione e l'approvazione dei piani delle aree destinate ad investimenti produttivi segue con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Art. 2.

E' abrogata la lettera *d*) dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 3.

L'assessore regionale all'artigianato, industria e commercio comunica, di volta in volta, alle competenti commissioni consiliari permanenti le autorizzazioni di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 agosto 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1984.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1984, n. **48**.
Interventi per favorire il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dall'alluvione del febbraio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Art. 1.
Finalità

A seguito delle alluvioni iniziate il 26 febbraio 1984, la Regione interviene per il ripristino e consolidamento delle opere pubbliche, dei fabbricati di proprietà privata danneggiati

Art. 2.

Localizzazione

Gli interventi di cui al precedente art. 1 si attuano nelle zone individuate con decreto del presidente della giunta regionale.

Il decreto di cui al comma precedente viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Titolo II

OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Interventi urgenti

Nel territorio dei comuni danneggiati individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, sono autorizzati gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche, definiti dalla giunta regionale, in relazione alla accertata entità dei danni, con propria deliberazione.

Gli interventi di cui al precedente comma sono effettuati con le modalità tecniche ed amministrative previste dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 4.

Viabilità

Per favorire il ripristino della viabilità provinciale danneggiata, vengono concessi contributi alle province nel cui ambito territoriale ricadono i comuni individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, primo comma.

La misura dei contributi di cui al comma precedente è stabilita dalla giunta regionale sulla base dell'accertata entità dei danni. Con lo stesso provvedimento viene disposta l'erogazione dei contributi alle amministrazioni provinciali interessate.

Titolo III

PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO

Art. 5.

Ripristino di fabbricati di proprietà privata lievemente danneggiati

La Regione per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura o destinazione danneggiati dall'evento calamitoso, siti nei territori individuati a sensi del precedente art. 2, concede ai proprietari contributi sulla spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati stessi.

Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare od a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonché i servizi igienico-sanitari.

Ai fini della concessione del contributo dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'evento calamitoso.

I proprietari di fabbricati rurali ed annessi rustici che beneficino degli interventi di cui al precedente articolo sono esclusi dai benefici previsti dall'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57.

Art. 6.

Entità dei danni

I contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi, per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia, compilata con i prezzi unitari del prezziario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente art. 2, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va aggiunta la quota I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) più un ulteriore aumento forfettario del 5 per cento per spese generali.

Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari del prezziario regionale se non nei casi e con le modalità da questo espressamente previsti.

I lavori previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata.

Qualora la perizia non sia redatta in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge.

Art. 7.

Entità dei contributi

I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento sulla spesa determinata con le modalità indicate dal precedente art. 6. Tale spesa, comprese I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) e spese generali, non può comunque superare la somma di lire 8 milioni per alloggio e lire 2 milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso.

Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

Il superamento nelle perizie dei massimali indicati nei precedenti commi comporta l'esclusione dai benefici previsti dal precedente art. 5.

Art. 8.

Maggiorazione della percentuale di contributo per bassi redditi

Il comune in sede di definizione della graduatoria prevista dal successivo art. 10 può, esclusivamente per le unità immobiliari utilizzate o effettivamente abitate a carattere continuativo dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al precedente art. 6, primo comma, al 70 per cento della spesa occorrente ove il reddito annuo del predetto proprietario sia compreso tra lire 8 milioni a lire 10 milioni ed al 90 per cento della spesa ove tale reddito sia inferiore a lire 8 milioni.

Il reddito di cui al precedente primo comma è individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

In caso di unità immobiliari appartenenti pro-indiviso a più proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del primo comma del presente articolo è il più alto tra quelli posseduti dai vari comproprietari.

La mancata documentazione dei redditi di uno solo dei componenti il nucleo familiare o dei comproprietari esclude l'elevazione, prevista al precedente primo comma, del contributo.

Art. 9.

Modalità per concorrere alla concessione dei contributi

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente art. 5 debbono pervenire al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:

1) l'esatta consistenza e l'ubicazione certa dell'unità immobiliare per cui si chiede il contributo;

2) le generalità di tutti i proprietari dell'unità immobiliare stessa;

3) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario;

4) l'utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al successivo art. 10, secondo comma, dell'unità immobiliare;

5) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari in caso di proprietà indivisa di un'unica unità immobiliare;

6) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condominio concorrente al contributo in caso di edifici condominiali.

Prima dell'erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al precedente secondo comma, rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto indicato nel primo comma del presente articolo deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente art. 6, primo comma.

Art. 10.

Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie

Il comune per il tramite dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, esamina le domande pervenute a norma del precedente art. 9, effettua eventuali controlli onde accertare la loro regolarità e veridicità, quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne determina la graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione della percentuale di contributo previsto dal precedente art. 8, primo comma.

Per la formazione della graduatoria indicata al precedente primo comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorità:

1) unità immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti;

2) unità immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, da locatari residenti;

3) unità immobiliari utilizzate stagionalmente;

4) unità immobiliari non utilizzate o utilizzate saltuariamente.

Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato: dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle domande stesse.

Art. 11.

Concessione dei contributi

La giunta regionale ripartisce tra i comuni individuati con il decreto del proprio presidente di cui al precedente art. 2 le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalità del presente titolo, in base all'entità delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente art. 10, sentita la competente commissione consiliare permanente.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal precedente art. 10, primo comma.

Per i casi previsti dal precedente art. 10, secondo comma, punto 2), il contributo è concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

I contributi concessi dalla giunta regionale a norma del precedente art. 11, sono erogati agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici, all'uopo delegato a norma dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella misura di seguito specificata:

40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio dei lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori;

ulteriore 50 per cento, a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione dei lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata indicata nel precedente art. 5;

residuo 10 per cento a seguito dell'approvazione, da parte della giunta regionale, degli atti comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici.

Il funzionario responsabile del competente settore regionale opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari tecnici del comune competente possono verificare in qualsiasi momento la regolarità dei lavori, e, qualora accertino che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformità da quanto risultante nella perizia giurata o comunque in modo irregolare, devono redigere apposito verbale ed avviare le procedure per il recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 635.

Art. 13.

Autorizzazione sostitutiva

Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia a quanto disposto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai sensi dell'art. 9, lettera *g*), della stessa legge.

Art. 14.

Esecuzione dei lavori

I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso, debbono comunque avere inizio non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 11, primo comma, e terminare entro un anno dalla stessa data.

I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati, con provvedimento del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED URGENZA

Art. 15.

Norma finanziaria

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1984.

La spesa di cui al precedente comma viene attribuita ai seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione 1984 come di seguito indicato:

cap. 11601: « Interventi di carattere urgente per il consolidamento ed il ripristino di opere pubbliche nei comuni danneggiati dai nubifragi del febbraio 1984 » lire 500 milioni;

cap. 11602: « Concorso regionale per il ripristino della viabilità danneggiata dai nubifragi del febbraio 1984 » lire 500 milioni;

cap. 11603: « Contributi in conto capitale per gli interventi relativi al ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati dai nubifragi del febbraio 1984 » lire 1.500 milioni.

Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di lire 2.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 29001 del bilancio regionale 1984.

Per fronteggiare eventuali maggiori spese non coperte dagli stanziamenti di cui al presente articolo si provvederà con variazioni di bilancio.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 agosto 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1984.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1984, n. 49.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le zone costiere dei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Roma, Pomezia, Anzio e Formia individuate con la lettera «A» nelle planimetrie in scala 1:25.000 allegate alla presente legge della quale costituiscono parte integrante, unitamente alla descrizione dei relativi confini, e che sono identificate con le tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono assoggettate ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le fasce di territorio di cui al precedente comma sostituiscono, per gli stessi tratti di territorio costiero, quelle previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.

Non sono soggette ai vincoli di cui alle richiamate leggi regionali le fasce di territorio individuate con la lettera «B» nelle planimetrie di cui al primo comma del presente articolo.

Per le zone costiere non comprese nelle planimetrie di cui ai commi precedenti rimane in vigore la disciplina prevista dalla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52.

Conservano la propria efficacia le eventuali deroghe ai vincoli sui territori oggetto della salvaguardia delle coste precedentemente concesse in sede di approvazione del piano regolatore generale in vingenza dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito dal precedente art. 1 esclusivamente:

a) per le opere pubbliche che per la loro natura debbono essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi;

b) per le opere esclusivamnte destinate alle attrezzature balneari ed ai servizi anche commerciali strettamente indispensabili per le esigenze dei relativi utenti, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di qualsiasi tipo;

c) per le opere strettamente necessarie per l'attrezzatura di parchi;

d) per le opere idriche e fognanti anche a servizio dei territori retrostanti la cui esecuzione debba necessariamente effettuarsi nei territori soggetti a vincoli;

e) per le opere destinate all'allevamento ed alla conservazione del pesce, dei mitili e simili nonché per le altre opere ed impianti produttivi che debbono, per imprescindibili ragioni tecniche, essere realizzate necessariamente in contiguità delle coste del mare o delle rive dei laghi.

La concessione edilizia in deroga è rilasciata dal sindaco nei casi previsti dal precedente comma previa deliberazione del consiglio comunale e previo nulla-osta della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e deve essere assistita da atto d'obbligo con vincolo delle destinazioni.

Le opere consentite in deroga, salvo che ciò non sia indispensabile in conseguenza alla loro natura, debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere in opere murarie poste a contatto con la riva. Quando per conseguenza della loro natura, le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 10 agosto 1984

PANIZZI

(*Omissis*).

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1984.

(5970)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - **Istituto** Poligrafico e Zecca **dello Stato** - **S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli **settimanali della Corte costituzionale, senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali **della Corte costituzionale, inclusi i** *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, **ai concorsi e alle specialità medicinali:**		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali **della Corte** costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i **fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i** *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali **della Corte costituzionale, ed a** *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio **e ai** rendiconti dello Stato, **ai concorsi ed alle** specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227